

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

60^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 21 DICEMBRE 1987

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 685:	
DISEGNI DI LEGGE		BERTOLDI (PCI)	Pag. 6
Trasmissione dalla Camera dei deputati	3	DELL'OSSO (PSDI)	9
Votazione finale dei disegni di legge:		PIZZOL (PSI)	11
«Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze» (685);		D'AMELIO (DC)	11
«Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammmodernamento dei mezzi e dei servizi tecnologici della Guardia di finanza» (696), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati)		Discussione e approvazione:	
		«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni» (414-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):	
		RUFFINO (DC), relatore	13
		GAVA, ministro delle finanze	13
		FAVILLA (DC)	15
		BRINA (PCI)	15

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 733:

PRESIDENTE	Pag. 16
AZZARÀ (DC)	16

Discussione e approvazione:

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988» (733) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

AZZARÀ (DC), relatore	17, 20
* SPOSETTI (PCI)	18
GITTI, sottosegretario di Stato per il tesoro ..	20
* CORTESE (DC)	22
SPADACCIA (Fed. Eur. Ecol.)	23

Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge costituzionale nn. 734 e 371 e autorizzazione alla relazione orale:

PRESIDENTE	24
* ELIA (DC)	24

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (734) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Caveri ed altri) (Relazione orale)

«Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia» (371), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori (Relazione orale).

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 734:

PRESIDENTE	25
* ELIA (DC), relatore	25 e passim

TARAMELLI (PCI)	Pag 26
* BOATO (Fed. Eur. Ecol.)	27 e passim
* SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno	32, 35, 41
DUJANY (Misto-ADP)	34
VETTORI (DC)	39
BEORCHIA (DC)	41

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 19 GENNAIO 1988

44

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	45
Assegnazione	45
Presentazione di relazioni	46

GOVERNO

Trasmissione di documenti	46
Richiesta di parere su documenti	47

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Presentazione di relazioni	47
----------------------------------	----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	47
--	----

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze	48
--------------------------------	----

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	49
---------------------------------	----

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti	49
----------------------------	----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	50
Annunzio	50, 51
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	59

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 17 dicembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Butini, De Vito, Emo Capodilista, Ferrari-Aggradi, Forte, Galeotti, Giagu Demartini, Golfari, Imbriaco, Manieri, Mazzola, Murmura, Nepi, Pulli, Rubner, Sirtori, Taviani, Toth.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 18 dicembre 1987, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2051. - «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988» (733) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio).

C. 1714-ter. - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati CAVERI ed altri. - «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta» (734) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in data 19 dicembre 1987, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Votazione finale dei disegni di legge:

«Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze» (685);

«Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei mezzi e dei servizi tecnologici della Guardia di finanza» (696), d'iniziativa dei deputati Bellocchio ed altri (Approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 685.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale dei disegni di legge: «Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze» e «Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei mezzi e servizi tecnologici della Guardia di finanza», d'iniziativa dei deputati Bellocchio, Rosini, Piro, Ciampaglia, Macciotta, Pellicanò, Serrentino, Visco, Auleta, Cipriani e Cirino Pomicino, già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati.

Questi disegni di legge sono stati già esaminati ed il disegno di legge n. 685 è stato approvato articolo per articolo dalla 6ª Commissione permanente in sede redigente, nel seguente testo:

Art. 1.

1. Per il periodo 1988-1995 è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi per consentire l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di finanza alle proprie esigenze operative. Nella elaborazione del programma dovrà essere data priorità ai settori:

a) aereo, al fine di adeguare l'attuale dispositivo anche con mezzi ad elevata autonomia che consentano di svolgere attività di ricerca in mare a largo raggio e a tempo prolungato;

b) navale, al fine di effettuare la sorveglianza nel mare territoriale e nelle acque internazionali;

c) informatico, al fine di potenziare la rete informatica esistente e di completare la dotazione dei reparti territoriali di apparati informatici capaci di accedere a banche dati di interesse operativo;

d) trasmissioni, al fine di realizzare un sistema tecnologicamente avanzato per lo scambio di informazioni nel settore delle evasioni fiscali e dei traffici illeciti.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il programma per l'attuazione di quanto disposto dal precedente articolo 1.

2. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente sullo stato di attuazione del programma con apposita relazione allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 3.

1. Ai progetti e ai contratti necessari per l'attuazione del programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi tecnici e logistici previsto dall'articolo 1 si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 7 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 2 della predetta legge, il comitato è così composto: dal Ministro delle finanze o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato che lo presiede; dal Comandante generale della Guardia di finanza o dal Comandante in seconda da lui delegato nonchè, a seguito di nomina con decreto del Ministro delle finanze, da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e da due ufficiali della Guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello. Le funzioni di segretario sono svolte da un ufficiale designato dal Comando generale della Guardia di finanza.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme di funzionamento del comitato previsto dal comma 1.

Art. 4.

1. All'onere recato dai precedenti articoli, valutato in lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4667 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per gli anni medesimi. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Ai fini del coordinamento e della direzione unitaria delle forze di polizia, si applica l'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Art. 6.

1. Le disposizioni del comma settimo dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, si applicano anche ai contratti e alle convenzioni stipulati a norma del comma secondo dello stesso articolo 7 al fine di assicurare il completamento nonchè l'esecuzione oltre il 31 dicembre 1987 di nuove realizzazioni, integrazioni e conduzione tecnica del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

Continuano ad applicarsi le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 7 del medesimo decreto.

2. Per il graduale raggiungimento del fine indicato nel comma 1 i contratti e le convenzioni stipulati per gli anni dal 1988 al 1992 avranno particolare riferimento al sottosistema informativo del catasto nonché alla realizzazione del progetto di automazione delle attività di controllo della produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo, comprese le attività dei laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette, nonché alla predisposizione delle procedure di colloquio con il sistema informatico delle dogane o con i sistemi informativi dell'anagrafe tributaria, della Guardia di finanza e di altri enti esterni all'Amministrazione finanziaria. La conseguente spesa, valutata in lire 300 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 450 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992, fa carico allo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, allo specifico capitolo 6041 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1988. Le somme non impegnate alla chiusura di un esercizio possono esserlo in quello successivo.

3. Nelle spese di cui al comma 2 non rientrano quelle relative alla locazione ed ordinaria amministrazione e gestione della rete di trasmissione dati, dei locali e delle apparecchiature comuni ai sistemi informatici delle dogane e delle imposte indirette, che restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio per la meccanizzazione dei servizi dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette.

4. La realizzazione dei progetti di sviluppo e di integrazione deve prevedere anche una maggiore utilizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione finanziaria a cui potrà essere affidata la gestione di centri di elaborazione dati, di apparecchiature terminali ad essi collegate e di *personal computers* in dotazione agli uffici.

5. Le disposizioni dell'articolo 351 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono estese alle scritture, alla contabilità ed alle procedure degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 685.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista concorda con gli obiettivi del disegno di legge n. 685, che reca disposizioni per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale, nonché

disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze.

Il nostro Gruppo concorda con questi obiettivi ed in merito, nell'altro ramo del Parlamento, ha già avanzato precisa proposta di legge, la n. 696, di iniziativa del deputato Bellocchio e di altri deputati. Il nostro Gruppo in particolare condivide l'obiettivo di rendere la Guardia di finanza all'altezza dei vari compiti di lotta all'evasione fiscale, da un lato, e di lotta contro la criminalità organizzata per il traffico della droga, dall'altro. Sappiamo che per far fronte a questi due obiettivi che si presentano in una dimensione (mi riferisco soprattutto al traffico della droga) organizzativa ed operativa sovranazionale, è indispensabile un'amministrazione finanziaria adeguata negli effettivi numerici, nelle qualità professionali degli addetti e nella dotazione di strumenti ad alta tecnologia.

Per quanto riguarda la nuova dotazione di naviglio e di aerei intendiamo che sia mantenuta una politica di costante aggiornamento. Questo provvedimento, originariamente legato alla Guardia di finanza, si è arricchito nell'*iter* parlamentare di un comparto che ha un rilievo consistente non solo per i costi, ma anche per i fini che si propone, l'importanza dei quali è forse ancora superiore alla necessità di dotazione di strumenti alla Guardia di finanza. Ci riferiamo al contenuto dell'articolo 6 del testo scaturito dalla Commissione finanze e tesoro: sostanzialmente si tratta del rinnovo della convenzione con la So.Ge.I per un periodo di cinque anni e per una spesa complessiva di 2.100 miliardi, avente per scopo il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze ed in particolare la ricostruzione e la meccanizzazione del catasto. Questo secondo aspetto richiedeva a nostro parere una riflessione più approfondita, sostenuta anche da audizioni ricognitive circa il lavoro svolto dalla So.Ge.I. nel corso del quinquennio passato. Questo per mettere in condizione il Parlamento di conoscere lo stato di informatizzazione e di effettivo funzionamento dell'anagrafe tributaria nelle sue articolazioni settoriali, nonché per verificare i livelli raggiunti, le difficoltà esistenti, i ritardi da recuperare e, più in generale, i tempi di completamento dei settori più arretrati.

Quanto andiamo esponendo ora ha per noi un preciso riflesso sul piano politico, in quanto larga parte dei progetti di riforma del nostro sistema tributario è legata alla meccanizzazione del catasto terreni e di quello fabbricati, anche per far emergere nuova materia imponibile patrimoniale. L'aggiornamento dei dati conoscitivi del catasto terreni e fabbricati e la possibilità di utilizzare tali informazioni in tempi reali devono servire inoltre da supporto per una eventuale individuazione di spazi impositivi autonomi da assegnare agli enti locali. Si tratta anche di rimuovere una situazione di grave incertezza impositiva e di larga evasione.

Parlare di automazione dei servizi può rimanere un discorso astratto dinanzi ad una ormai insostenibile carenza di personale nelle varie amministrazioni, anche in quella del catasto. Tale carenza ammonta al 31 per cento nel settore delle imposte dirette ed al 28,5 per cento nel settore tasse. Il significato di questi dati è ancora più evidente se vengono considerate le qualifiche impegnate nell'assolvimento degli accertamenti, dei controlli e delle verifiche. Le carenze di personale nelle qualifiche direzionali sono addirittura macroscopiche: nel settore imposte manca il 43,1 per cento delle qualifiche direzionali; nel settore tasse la carenza è addirittura del 57,2 per cento; in Toscana nessun ufficio imposte ha per titolare un dirigente.

Una identica grave carenza di personale di particolare professionalità riguarda il catasto, al cui organico mancano 3.500 addetti. Tale carenza di personale qualificato e specializzato rischia di rendere inutilizzabile qualsiasi innovazione nella meccanizzazione dei servizi. Proprio per questa ragione mi limiterò ad alcune considerazioni su una parte specifica del sistema informatico, che può essere potenziato anche attraverso questa legge e che non ha avuto finora un progetto di ricostruzione organico e specifico.

Il catasto terreni deve informatizzare due tipi di dati fondamentali: il primo, di tipo censuario-amministrativo, con il registro delle partite, la tavola censuaria e la matricola dei possessori; il secondo di carattere geometrico, cioè la mappa delle particelle. Si è finora lavorato – ed anche la So.ge.I. si è limitata a questo – ai dati del primo tipo. La proposta è quella di un sistema di informatica distribuita nei 95 uffici tecnici erariali del nostro paese.

Le informazioni possibili – almeno a noi – sembrano modeste: sappiamo che attualmente sono stati realizzati dalla So.Ge.I. i centri del progetto Toscana, che riguardano, oltre agli uffici tecnici erariali di quella regione, anche l'Emilia Romagna. Sono stati inoltre realizzati i centri di Milano e Cremona, per un totale di 19 centri sui 95 necessari. Sappiamo che vi sono altri cinque uffici (Roma, Torino, Rieti, Campobasso e Como) che si sono dotati per iniziative diverse di apparecchiature per la gestione e la numerizzazione del catasto. Sappiamo che vi sono esperienze embrionali in altre province e sicuramente nella regione Trentino Alto-Adige, che gode di prerogative autonome e dal 1978 di una delega in materia di catasto. Non sappiamo – e questo è importante conoscere – se metodologie e tecnologie utilizzate per le diverse realtà siano tra loro compatibili e quali siano gli effettivi livelli di informatizzazione raggiunti, sia pure per la sola informazione censuaria e amministrativa.

Per la numerizzazione delle mappe siamo assolutamente all'inizio, siamo all'anno zero, salvo forse per il progetto di parziale rifacimento e numerizzazione della regione Trentino-Alto Adige che pure dispone tuttora di un meraviglioso esempio di sistema cartografico ereditato dall'amministrazione austriaca. Questa mappa, pur vecchia di un secolo, ha forse meno urgenza di rifacimento dei 300.000 fogli di mappa del territorio nazionale che mostrano invece tutti gli errori che si sono sovrapposti in più di un secolo e per i quali forse non basterà il rilievo diretto del solo 25 per cento relativo al territorio più «antropizzato», alle coste ed alle zone turistiche.

Dobbiamo poter essere certi che tutte le anticipazioni di realizzazioni in materia di meccanizzazione dei servizi – anticipazioni possibili per iniziative autonome rispetto ad un progetto nazionale – abbiano compatibilità di metodologie e tecnologie utilizzate in modo da poter contare su una informazione omogenea. La numerizzazione della mappa come informazione omogenea è, infatti, il presupposto per una carta tematica del territorio e quindi per la gestione corretta dello stesso. Questa è una ulteriore ragione di urgenza.

La numerizzazione della mappa, però, è anche la congiunzione indispensabile con il catasto edilizio urbano, ora bloccato da un «buco nero» di arretrato pari a 8 milioni di dichiarazioni di nuove unità immobiliari non accatastate ed a circa 5.500.000 variazioni introdotte dalle denunce degli abusi; questo buco nero inghiotte ogni possibilità di funzionamento del catasto urbano. Ora, per ognuna di tali denunce mancanti (e sono 13.500.000) è necessario fare il sopralluogo, l'accertamento, l'aggiornamento

e la registrazione; ripeto, si tratta di 13.500.000 denunce da accatastare. L'automazione del catasto urbano, quindi, si trova dinanzi a questa enorme difficoltà. Urgono evidentemente idonee decisioni legislative per semplificare le operazioni di accertamento e di classamento delle unità immobiliari, ma soprattutto un adeguamento della struttura operativa mancante. Qui si avverte la carenza dei 3.500 addetti del catasto! Non crediamo che il problema sia risolvibile con l'assunzione di personale precario. L'impegno per la realizzazione delle procedure è elevatissimo dal punto di vista professionale. Al personale assunto in pianta stabile dall'UTE dovrà essere assicurata un'adeguata istruzione preventiva e non dovrà poi essere dispersa l'esperienza acquisita pena il ricascare nell'arretrato. La grave situazione attuale ci costringe a non poter utilizzare per la denuncia dei redditi del 1988 le tariffe aggiornate con enorme sforzo dal catasto terreni nel 1984 ed a proseguire quindi con il ripiego dei coefficienti. Il catasto urbano è attualmente in grado di fornire solo una rendita simile in attesa degli aggiornamenti.

Per queste ragioni e soprattutto per un'esigenza di migliore conoscenza, in sede di Commissione avevamo avanzato la proposta di stralcio dell'articolo 6 del provvedimento, anche se ci rendevamo conto che la giusta esigenza di approfondire la nostra conoscenza e quella dell'intero Parlamento si scontrava con i tempi ristretti determinati dal termine di scadenza della convenzione passata al 31 dicembre 1987. Non era e non è nostra intenzione mettere in discussione la scelta della So.Ge.I. per la convenzione; era, e rimane, nostra intenzione, invece, seguire con l'attività della So.Ge.I. tutto il processo di informatizzazione dei servizi.

In sede di Commissione finanze sia il presidente, senatore Berlanda, che lo stesso Ministro hanno convenuto sulla fondatezza della nostra richiesta argomentata. Il Ministro, infatti, ha dichiarato, a tale proposito, la totale disponibilità a fornire, anche mediante più audizioni, le informazioni più esaurienti ed opportune.

A seguito di tale assicurazione la nostra riserva sul punto 6, con richiesta di stralcio, è così rientrata.

Il Gruppo comunista è convinto che l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza, l'aggiornamento e la ricostruzione del catasto terreni e, soprattutto, del catasto urbano, con la possibilità di un sistema tecnologicamente avanzato di scambio di informazioni in tempo reale consentito dalla informatizzazione dei servizi stessi, possano rappresentare un deciso passo in avanti nella lotta contro la criminalità organizzata e per affrontare una buona volta, in maniera sistematica, lo scandalo dell'evasione fiscale.

Il Gruppo comunista, che ha concorso con una proposta legislativa autonoma al provvedimento in discussione, esprime quindi un voto favorevole. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

DELL'OSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, signor Ministro delle finanze, onorevoli colleghi, allorquando, pochi mesi or sono, le Commissioni finanze e tesoro

della Camera e del Senato riceverono l'invito a visitare la scuola nautica della Guardia di finanza di Gaeta, alla presenza del comandante generale del corpo, del suo vice comandante e dello *staff* dirigenziale, a noi parlamentari vennero illustrati i compiti istituzionali del corpo, così come stabilito dalla legge ordinativa del 1959.

Ricordo quella magnifica esperienza e mi dichiaro convinto che senza di essa non avrei potuto oggi portare il mio contributo, benchè modesto, alla discussione e, spero, all'approvazione del disegno di legge governativo.

Al ministro delle finanze Gava e al relatore, senatore Santalco, va riconosciuto, onestamente, il merito di questo provvedimento che rende grazia alle esigenze di adeguamento e di ammodernamento dei mezzi logistici e dei servizi della Guardia di finanza e che consentirà di rendere più efficace l'attività del corpo in tutti i settori di intervento istituzionale ad esso affidati, nella lotta all'evasione fiscale, ai traffici marittimi illeciti ed in particolare nella lotta alla criminalità organizzata.

A tal fine la Commissione bilancio, preso atto delle assicurazioni fornite dal Sottosegretario al tesoro e dal Ministro delle finanze, ha espresso parere favorevole sulla capienza del relativo capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, intendendo, così, rendere efficace l'iniziativa del ministro Gava che, all'articolo 1, prevede per il periodo 1988-1995, una spesa complessiva di 850 miliardi. Tale spesa consentirà l'utilizzazione di mezzi aerei ad elevata autonomia e di unità navali di altura per l'attività di ricerca in mare, a tempo prolungato, e per l'indispensabile sorveglianza delle acque territoriali ed internazionali.

È tanto più meritoria la presente iniziativa del Governo nel momento attuale, per la possibilità concreta di far combattere la recrudescenza criminale nel settore dei traffici illeciti delle armi e degli stupefacenti, da parte dell'unica forza in grado di svolgere effettivamente, con carattere di globalità, la vigilanza e il controllo sulle acque nazionali ed internazionali.

Un secondo aspetto che mi convince ad esprimere un voto più che favorevole è il potenziamento del settore informatico e delle trasmissioni.

Il sistema informatico costituirà un investimento operativo per il futuro ed un mezzo tecnico indispensabile per svolgere accertamenti fiscali, globali ed incrociati.

Parimenti i sistemi di trasmissione capillari e tecnologicamente avanzati ci auguriamo colpiranno, con sicurezza e celerità, evasioni fiscali legate ai traffici comunitari.

Il programma di spesa, da una lettura dell'articolato, prevede anche l'adeguamento di altri settori e fra gli altri mi piace ricordare quello cinofilo, particolarmente utile per la repressione del traffico degli stupefacenti nei centri urbani importanti, nei porti e negli scali più interessati al fenomeno.

Discorso a parte è il rinnovo della convenzione relativa al sistema informativo del Ministero delle finanze che attraverso esso è riuscito a conseguire gli obiettivi dell'automazione delle procedure per la gestione delle dichiarazioni, dei rimborsi e per il controllo dei versamenti relativi alle imposte dirette e all'IVA. Si sono altresì automatizzate le procedure per la gestione della registrazione, dell'accertamento e della cassa relative agli uffici del registro, al catasto terreni, al catasto urbano e al catasto geometrico, recuperando così l'arretrato, a partire dagli uffici attivati nel 1987.

Fra gli obiettivi conseguiti vi sono i centri di servizio di Roma e di

Milano. Il sistema permette di effettuare mediamente 360.000 operazioni giornaliere, attraverso oltre 1000 terminali collegati con gli uffici delle imposte dirette, dell'IVA e del registro; inoltre, permette di controllare ed elaborare annualmente 25 milioni di dichiarazioni dei redditi, 5 milioni di dichiarazioni IVA, 3 milioni di atti del registro ed oltre un milione di comunicazioni provenienti dai comuni, dalle camere di commercio e dagli ordini professionali; infine, permette di elaborare e fornire informazioni necessarie all'azione di accertamento degli uffici.

Con la politica del provvedimento in esame, attraverso il rinnovo della convenzione, si completano ancor più le procedure automatiche nei rimanenti 106 uffici delle conservatorie immobiliari, degli uffici del catasto, degli uffici centrali periferici mediante *personal computers* e si completa il collegamento con la Guardia di finanza.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, tutte queste ragioni inducono il Gruppo socialdemocratico a dare il voto favorevole al disegno di legge governativo oggi in esame.

PIZZOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, considerandolo una tappa necessaria, anche se purtroppo non sufficiente, nell'adeguamento dei servizi e dei mezzi che dovranno essere assegnati alla Guardia di finanza e per un rafforzamento degli strumenti di controllo, di accertamento e di lotta all'evasione.

Il presente disegno di legge va apprezzato anche sotto l'aspetto formale, in quanto prevede uno snellimento delle procedure di spesa, talchè possiamo augurarci che i mezzi finanziari che vengono assegnati alla Guardia di finanza entro poco tempo diventino effettivamente mezzi reali.

Mi associo alle considerazioni espresse dal relatore e dai senatori che mi hanno preceduto ed annuncio, quindi, voto favorevole all'approvazione da parte del Gruppo socialista. (*Applausi dalla sinistra*).

D'AMELIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMELIO. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, sento di esprimere innanzitutto al Governo un vivo compiacimento per aver tempestivamente dato risposta alle sollecitazioni, che arrivavano anche dal Parlamento, volte a cercare di organizzare il programma organico di ammodernamento degli strumenti di intervento della Guardia di finanza, al fine di poter sempre più e meglio rispondere alla lotta all'evasione.

Del resto, la crescente evoluzione della evasione fiscale impone un sempre maggiore rafforzamento della Guardia di finanza, un corpo che - mi piace dirlo - in condizioni certamente non facili svolge un ruolo assai delicato e quindi meritevole di sostegno.

L'ammodernamento tecnologico dei mezzi logistici e dei servizi è una

delle condizioni per offrire un valido strumento di lotta alla criminalità organizzata.

C'è poi un altro elemento di valutazione positiva che esprimo a nome del Gruppo democristiano: l'aver consentito di non interrompere l'ammodernamento ed il potenziamento del sistema informatico del Ministero delle finanze. Come ben dice il senatore Santalco, illustre relatore in Commissione finanze e tesoro e qui in Aula, ci sono obiettivi che devono essere raggiunti nei prossimi anni e che impongono una prosecuzione dell'opera intelligente svolta anche dalla società So.Ge.I alla quale negli anni 1982-1987 sono stati affidati compiti assai delicati ed importanti.

È assolutamente indispensabile proseguire l'automazione dei controlli riguardanti le dichiarazioni dei sostituti d'imposta, l'automazione delle procedure di gestione degli accertamenti, la rilevazione analitica dei dati riguardanti i redditi d'impresa, di lavoro autonomo, di partecipazione e il conseguente svolgimento di studi tesi a individuare metodi sempre più efficaci per la selezione automatica dei contribuenti. Occorrono, in una parola, apparecchiature terminali che consentano al Ministero di disporre degli strumenti idonei aggiornati al minuto, in tempi reali, come si dice in gergo. Questa automazione deve essere estesa e messa a disposizione di tutti gli uffici centrali e periferici, se vogliamo rendere sempre più efficace e nello stesso tempo più giusta la lotta all'evasione rendendo contestualmente più giusto l'intervento dello Stato attraverso il Ministero delle finanze.

Il 31 dicembre scadrà la convenzione con la So.Ge.I, una società che ha gestito, credo con grande serenità e con obiettività, tutto il pacchetto che le fu affidato nel lontano 1982 e che ha assolto bene agli impegni assunti. Occorre ora andare avanti, puntando alla automazione del catasto, nonché alla introduzione dell'attività di controllo sulla produzione, trasformazione, movimentazione ed impiego dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione o ad imposta di consumo. La So.Ge.I già un anno fa ha consegnato al Ministero delle finanze il progetto sperimentale per la informatizzazione del catasto della Toscana, è già pronta e possiede il *know how*, per procedere alla informatizzazione del catasto, sia censuario sia geometrico, in tutta Italia. E al Parlamento certamente non sfuggirà l'importanza di una simile tappa per poter puntare ad una maggiore giustizia e ad una maggiore equità del sistema del Ministero delle finanze.

Nel rinnovare il mio personale ringraziamento e quello del Gruppo al Ministro per la sensibilità dimostrata nel dar luogo ad un provvedimento che consentirà la prosecuzione dell'informatizzazione, avvalendosi anche dell'esperienza conseguita dalla So.Ge.I - e ciò consentirà inoltre di ridurre e di accelerare i tempi per la informatizzazione di tutto il sistema periferico - ringrazio tutti i colleghi che nella Commissione finanze e tesoro si sono fatti carico di questo importante provvedimento. Un particolare ringraziamento rivolgo al collega Santalco, rinnovando l'invito ai colleghi della Camera - il Gruppo democristiano lo farà con molta convinzione - di dare il loro pieno sostegno. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 685 nel suo complesso.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 696.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni» (414-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, do la parola al relatore.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione scritta depositata agli atti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze.

GAVA, *ministro delle finanze*. Signor Presidente, desidero soltanto associarmi in modo particolare alle conclusioni, più che alle motivazioni, del relatore rivolgendo un invito al Senato a voler approvare il disegno di legge anche se sono stati sollevati problemi dal punto di vista formale relativi a sottigliezze giuridiche. Ciò perchè il Ministro delle finanze si trova nelle seguenti condizioni: il 1° gennaio 1988 deve entrare in funzione il testo unico sulle imposte dirette e, con questa delega, che era scaduta nel 1986, si dà la possibilità al Ministro delle finanze di emanare entro trenta giorni dall'approvazione del disegno di legge al nostro esame le norme transitorie di attuazione.

Mi permetto pertanto di sollecitare l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati. L'articolo 1, come modificato dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1986 stabilito dal comma 1 dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1985, n. 777, per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1988.

2. Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di ciascun testo unico. Al fine di attuare il coordinamento sistematico secondo principi unitari, di adeguare la normativa alle direttive comunitarie, di eliminare lacune e incertezze interpretative, di migliorarne

la formulazione, di assicurare la corretta applicazione delle norme tributarie e di prevenire l'inadempimento dell'obbligo tributario, possono essere apportate alle norme delegate le integrazioni e correzioni di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825; possono altresì essere apportate sia alle norme delegate che a quelle recate da leggi ordinarie le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento sistematico secondo principi unitari.

3. All'articolo 1, secondo comma, della legge 12 aprile 1984, n. 68, le parole: «al primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo comma».

4. La Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari.

5. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1988 è estesa l'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine di scadenza del comitato tecnico per l'attuazione della riforma tributaria è prorogato fino alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Con decreti del Presidente della Repubblica aventi valore di legge ordinaria da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico, saranno apportate le modificazioni necessarie per inserirvi le disposizioni legislative pubblicate fino alla anzidetta data di entrata in vigore; potranno essere emanate inoltre, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, le eventuali disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore della normativa in essi contenuta; saranno altresì emanate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di attuazione e transitorie strettamente necessarie all'entrata in vigore del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprese quelle in materia di accertamento e di riscossione necessarie fino all'emanazione dei relativi testi unici, nonchè le disposizioni occorrenti per il miglior coordinamento sistematico-formale delle norme contenute nel predetto testo unico delle imposte sui redditi, e per correggere errori materiali.

7. Il Ministro delle finanze provvederà, almeno quarantacinque giorni prima della data di entrata in vigore di ciascun testo unico, a impartire le istruzioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico revocando quelle già impartite non compatibili con le predette disposizioni.

8. Fermo restando l'articolo unico, comma 1, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1985, n. 777, sono abrogati il comma 5 dell'articolo unico della medesima legge 24 dicembre 1985, n. 777, il quarto comma dell'articolo 48 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ed ogni altra disposizione non compatibile con quelle recate dalla presente legge.

9. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 350 milioni per l'anno 1987 e in lire 350 milioni per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987 all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Istituzione di servizi contabili presso le intendenze di finanza».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Passiamo alla votazione finale.

FAVILLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAVILLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo della Democrazia cristiana è favorevole all'approvazione del provvedimento sottoposto al nostro esame. Condividiamo alcune delle perplessità espresse dal relatore nella sua relazione; tuttavia riteniamo che sia molto importante garantire il mantenimento della delega al Governo. Infatti, la disponibilità dei nuovi testi unici che ancora mancano per completare la serie in materia tributaria e finanziaria sta molto a cuore all'amministrazione dello Stato ed è anche essenziale per il contribuente in quanto vi è assoluto bisogno di fare chiarezza ed ordine in questo campo, in cui la legislazione è spesso contraddittoria, non chiara e quindi bisognevole di un testo unico.

Siamo anche favorevoli all'ampliamento della delega nel senso di far sì che, nell'emettere i testi unici, si tenga conto della nuova legislazione intervenuta, secondo i termini previsti nella delega stessa, dal momento in cui fu approvata la legge delega al momento in cui verranno emessi i testi unici. In questo senso riteniamo particolarmente positivo questo fatto come pure la previsione di una delega successiva, cioè la predisposizione dei decreti del Presidente della Repubblica per la legislazione che interverrà prevedibilmente verso la fine del corrente anno una volta che saranno stati approntati i testi unici e prima ancora che gli stessi siano formalmente approvati e pubblicati. Tutti questi motivi ci portano dunque ad esprimere parere favorevole sul testo che ci viene sottoposto.

BRINA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, anche il mio Gruppo si accinge a dare il proprio voto favorevole a questo disegno di legge.

Si tratta di un provvedimento che prevede una proroga dei termini della delega per la predisposizione dei testi unici in materia tributaria. La delega, come è noto, è unica, mentre i testi si riferiscono all'accorpamento della normativa per singole imposte e richiedono quindi un tipo di lavoro molto articolato. È stata completata la parte inerente le imposte dirette, l'IRPEF, l'IRPEG, l'ILOR e le imposte di registro, resta da redigere la parte inerente le imposte indirette e, in modo particolare, l'IVA. Avendo le imposte indirette

incidenza sulla concorrenzialità degli scambi comunitari, le direttive CEE a tale proposito sono particolarmente vincolanti, per cui la redazione della parte relativa alle imposte indirette medesime richiede una maggiore connessione con le politiche fiscali della Comunità, mantenendo come punto di riferimento la scadenza del 1992.

La predisposizione dei testi unici, atti a semplificare l'interpretazione e la lettura della legislazione fiscale, appesantitasi nel corso degli anni per effetto di una continua sovrapposizione di norme, è prevista dalla stessa legge di riforma, che delega al Governo la predisposizione dei relativi testi unici. Nella stesura il Governo si avvale di una Commissione parlamentare formata da 15 senatori e da 15 deputati, le cui funzioni vengono a cessare con il completamento e la promulgazione dei testi stessi. Sull'opportunità di giungere alla stesura di testi unici capaci di garantire una lettura più maneggevole ed un'interpretazione chiara siamo tutti d'accordo: ne beneficranno l'Amministrazione finanziaria e lo Stato, che si ritroveranno sollevati da interminabili contenziosi, ma soprattutto il contribuente, che sovente è costretto a sottostare oltre che al gravame economico del prelievo fiscale anche a veri e propri rischi di ordine penale, riconducibili alla macchinosità di una normativa disseminata in centinaia di leggi e circolari.

Le modifiche introdotte dalla Camera al testo originario del Senato, signor Presidente, per alcuni aspetti sono ripetitive di norme già definite (lo ha già sottolineato in Commissione lo stesso relatore), mentre per altri prevedono criteri ispirati ad una maggiore flessibilità nella predisposizione del testo medesimo, criteri che, a nostro parere, lungi dal rappresentare un ostacolo, potrebbero agevolare la redazione di testi più completi e meglio rispondenti alle esigenze della gestione complessiva dell'Amministrazione finanziaria.

Con questa breve dichiarazione di voto, confermiamo il nostro intendimento di votare a favore del disegno di legge in esame. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 733

AZZARÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARÀ. A nome della 5ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 733 recante: «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Azzarà si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge

«Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988» (733) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

AZZARÀ, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli Ministri, a seguito dei noti avvenimenti politici che hanno caratterizzato i mesi di ottobre e novembre, non è stato possibile concludere la sessione di bilancio parlamentare, comprendente quindi anche l'esame di competenza della Camera dei deputati, entro la scadenza naturale del 31 dicembre 1987. Questo ha ancora una volta reso necessaria l'autorizzazione al Governo all'esercizio provvisorio del bilancio, previsto questa volta per un termine massimo di due mesi.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati e risulta nella sua struttura dimensionato sulle esigenze che il Parlamento ebbe ad esprimere al riguardo nel corso di una analoga circostanza relativa al bilancio 1986. Infatti l'orientamento del Governo fu allora di chiedere l'autorizzazione alla gestione provvisoria del bilancio, tenendo conto anche del disegno di legge finanziaria approvato dal Senato e quindi della prima nota di variazioni.

A tale impostazione furono contrapposte alcune osservazioni sia presso la Camera dei deputati che presso il Senato, peraltro reiterate oggi in Commissione bilancio, tendenti a mettere in luce la sostanziale illegittimità di un bilancio gestito in dodicesimi non secondo il criterio della legislazione vigente, così come prevede il terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, ma secondo un criterio ibrido, tale da tener conto di un disegno di legge *in itinere* qual è il disegno di legge finanziaria, almeno in una simile fase.

La conclusione del dibattito metodologico fu appunto che occorreva riferire i dodicesimi del bilancio da gestire in esercizio provvisorio al solo bilancio a legislazione vigente, al netto quindi della prima nota di variazioni e al netto degli effetti della legge finanziaria, anche se approvata da un solo ramo del Parlamento. Il Governo, dichiaratosi sostanzialmente d'accordo con tale soluzione, ha poi assunto come base di comportamento questo principio. Di questo è una conferma il secondo comma dell'articolo 1 in esame, che chiede l'autorizzazione relativamente al solo bilancio di previsione ed individua un livello massimo di ricorso al mercato finanziario determinato in termini di competenza in circa 211.000 miliardi; tale grandezza dovrebbe essere riferita al solo bilancio a legislazione vigente.

Le esigenze poi del ricorso al conto corrente di tesoreria della Banca d'Italia, e quindi in quota al possibile finanziamento con base monetaria del fabbisogno, continuano ad essere tali da far ritenere eccessivamente

restrittivo, in relazione al livello del tiraggio e quindi al livello della spesa che si determina al 31 dicembre dell'esercizio precedente, un riferimento (ai fini del calcolo della possibilità massima di tiraggio nei confronti della Banca d'Italia da parte del Tesoro) al solo bilancio a legislazione vigente al netto della nota di variazioni.

La considerazione di tali esigenze portò nel 1985, in relazione al 1986, ad individuare un ammontare complessivo di spesa, sulla cui base calcolare il 14 per cento della possibilità di tiraggio massimo aggiuntivo del Tesoro nei confronti dell'Istituto di emissione, tale da tener conto non solo del bilancio a legislazione vigente, ma anche della prima nota di variazioni e quindi della legge finanziaria, sia pure approvata da un solo ramo del Parlamento. Questa è la soluzione adottata in relazione all'esercizio 1988 dal disegno di legge in esame.

È chiaro che alla base del terzo comma sussiste una determinata previsione dell'evoluzione del fabbisogno, tale da porre eventualmente problemi di gestione effettiva della sua copertura, problemi ai quali si tenta di ovviare ampliando la base su cui si calcola la possibilità di tiraggio massimo aggiuntivo. Si tratta quindi di un problema che investe pure la politica monetaria oltre che quella di bilancio.

In conclusione, occorre esprimere un giudizio positivo sul disegno di legge, che rappresenta un atto dovuto in quanto permette l'operatività delle amministrazioni dal 1° gennaio 1988, in assenza di un bilancio di previsione autorizzato definitivamente. Tale disegno di legge presenta una struttura che tiene conto dell'esigenza di finanziamento del fabbisogno e quindi si colloca in una dimensione tale da continuare a vedere inserita, anche per la fase provvisoria, la gestione della copertura del fabbisogno nell'ambito più ampio della gestione della politica monetaria e di quella del debito pubblico in particolare. Un minore ricorso al conto corrente di tesoreria con la Banca d'Italia non potrebbe non ripercuotersi sulla domanda di titoli del Tesoro e quindi sulla stessa elevatezza, nonché sulla struttura dei tassi di interesse sul mercato, in una misura che potrebbe non essere quella desiderata dalle autorità monetarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Sposetti. Ne ha facoltà.

* SPOSETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il ricorso all'esercizio provvisorio avviene per responsabilità tutte interne alla maggioranza di Governo, tant'è che la relazione che accompagna il provvedimento inizia con le parole: «La crisi di Governo apertasi». Si deve aggiungere, doverosamente, che occorreranno ancora molte settimane prima che i due testi (legge finanziaria e bilancio) siano varati dal Parlamento. Tutto ciò perchè la debolezza del Governo e i dissensi interni alle forze che lo sorreggono - si fa per dire - hanno portato a stendere una finanziaria che è stata scritta e riscritta, che ha provocato una crisi di Governo, che ha dato luogo a dissensi e fratture.

Si preannunciano tempi duri per la discussione nell'altro ramo del Parlamento. L'Assemblea del Senato tornerà sicuramente ad occuparsene a febbraio. Una prima riflessione: le Camere saranno praticamente assorbite in questo lavoro per ben cinque mesi, condizionando pesantemente i lavori legislativi e ritardando l'avvio di nuovi e significativi provvedimenti. Le stesse

Commissioni di merito sono state espropriate in questi mesi delle loro competenze rispetto alle decisioni da adottare.

Questo provvedimento è stato discusso solamente dalla 5^a Commissione; è una manifestazione di partecipazione e di effettiva democrazia! Nel recente passato abbiamo assistito ad una campagna di stampa sui danni alla collettività e sui costi dell'esercizio provvisorio. Non c'è sembrato di vedere analoghe argomentazioni in questi giorni. Certamente non sarebbe inopportuno ascoltare le valutazioni del Governo, in particolare del Ministro del bilancio, oggi presente, e del Sottosegretario per il tesoro sugli effetti dell'esercizio provvisorio. C'è un danno effettivo per il bilancio dello Stato? Se sì, qual è il costo dell'esercizio provvisorio? Le risparmiamo la risposta, signor Ministro, di fronte ad una finanziaria non certo espansiva soprattutto per quanto attiene agli investimenti; per questo motivo i guasti saranno ben pochi.

Passo ora alla seconda riflessione. Occorre nuovamente fare registrare il grande senso di responsabilità dimostrato dal Gruppo comunista sin dall'inizio della discussione sul disegno di legge finanziaria e sul bilancio dello Stato, la serietà e la concretezza delle proposte di correzione, il rigore ed il rispetto dei tempi. Le modifiche apportate al testo del Governo vanno tutte a vantaggio del mondo del lavoro e tendono a creare condizioni di minor disagio per le classi più deboli.

La maggioranza ed il Governo hanno tenuto, invece, atteggiamenti di chiusura e di sordità. Mai come quest'anno ci siamo trovati di fronte ad una dimostrazione evidente dell'inagibilità dello strumento legge finanziaria, almeno così come è stato ridotto dai Governi che via via si sono succeduti in questi ultimi sei o sette anni. Essa è stata trasformata in un grande contenitore in cui c'è di tutto; ben altra era invece l'impostazione data nel 1978 alla riforma del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Signor Presidente, nutriamo forti perplessità sulla correttezza delle norme contenute nel disegno di legge presentato dal Governo per ottenere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e di questo abbiamo discusso poc'anzi in Commissione bilancio. Il Governo con il secondo comma continua a riproporre una norma per fissare il limite massimo di ricorso al mercato finanziario, ma l'articolo 11 della legge n. 468 del 1978 stabilisce che è la legge finanziaria ad indicare un livello massimo di ricorso al mercato finanziario. Quindi tale limite non può essere stabilito dall'esercizio provvisorio. È vero, c'è il precedente di una discussione abbastanza confusa e contorta avvenuta nel 1985, quando il Governo di allora presentò questo stesso comma, facendo però riferimento al limite del ricorso al mercato comprensivo anche della nota di variazioni. In quell'occasione però fu preso solenne impegno - tra l'altro dopo la cancellazione della parte relativa alla nota di variazioni - da parte del Governo circa l'opportunità di non ricorrere in futuro a tali proposizioni. Il Governo sa di essere autorizzato perennemente, in base all'articolo 39 della legge 30 settembre 1981, al ricorso al mercato finanziario. Invece, ci ritroviamo di fronte a forzature politiche e stravolgimenti della norma contenuta nel regolamento di contabilità ed al persistente scantonamento dai contenuti dell'articolo 81 della Costituzione, risultando nel contempo snaturata la funzione stessa della legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

In altre occasioni - ed oggi torniamo ad esprimere le nostre convinzioni - abbiamo criticato e documentato l'inopportunità dell'inserimento delle

norme relative alle differenze tra l'esposizione del Tesoro nei confronti della Banca d'Italia e quella massima possibile, che fanno specifico riferimento non solo al bilancio a legislazione vigente, ma anche alla nota di variazioni. Con questo disegno di legge, di fatto, si vuole configurare un'anticipazione della legge finanziaria. È vero che c'è un risparmio e questo lo abbiamo riconosciuto e ne vogliamo dare atto anche qui, ma vi è una norma confusa contenuta nel disegno di legge in esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questi anni si sono sommati aspetti che rendono il bilancio dello Stato privo di credibilità politica e contabile. Per questo già nella passata legislatura abbiamo avanzato la proposta di pervenire ad un assetto della sessione di bilancio che eviti il ricorso all'esercizio provvisorio, anche se i provvedimenti connessi al bilancio non venissero approvati entro il 31 dicembre di ciascun anno: si vedano in modo particolare le proposte presentate dal collega Bollini nel marzo del 1986. Siamo entrati nel pieno del dibattito sulle riforme istituzionali; tutti riconoscono le disfunzioni nel funzionamento delle istituzioni e in modo particolare del Parlamento. C'è un rinnovato interesse delle forze politiche a lavorare e a compiere insieme tratti di strada verso il rinnovamento ed il compimento della democrazia, verso la riforma dello Stato e delle istituzioni, verso la risoluzione della crisi del sistema politico. Fino a che punto, signor Presidente, pronunciamenti solenni si trasformeranno in atti politici ed in modifiche di norme legislative? Per parte nostra siamo intenzionati a lavorare con lena e serietà per consentire alla democrazia di salvarsi e di rafforzarsi.

La riforma del bilancio è uno degli appuntamenti certamente più interessanti ed urgenti da affrontare. Il Gruppo comunista ha documentato, con autorità politica ed onestà intellettuale, lo stato comatoso del bilancio dello Stato con la sua perdita di respiro e di ruolo, ridotto a subire strategie di puro contenimento con l'imposizione di vincoli disancorati dalla realtà. È un appuntamento al quale non intendiamo mancare, è un confronto che intendiamo accettare e sollecitare. Il Governo e i partiti della maggioranza sono convinti di poter operare su questa strada? Nelle ultime settimane abbiamo capito il contrario. Lo stesso disegno di legge, anche se per alcuni aspetti dovuto, in relazione ai ritardi dell'approvazione degli strumenti fondamentali della vita del nostro paese, ripercorre tuttavia percorsi tortuosi, vecchi e di dubbia legittimità; è un disegno di legge per il quale quindi esprimiamo convinto dissenso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

AZZARÀ, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione precedentemente svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GITTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, desidero innanzitutto ringraziare il relatore ed il senatore Sposetti che è intervenuto nella discussione generale. Certamente il Governo non può contestare che vi è stata recentemente una crisi dell'Esecutivo, che si è aperta e poi richiusa e che ha indubbiamente inciso nell'*iter* di approvazione

del disegno di legge finanziaria e di quello di bilancio. Mi consentirà però il senatore Sposetti di affermare che non posso condividere l'opinione secondo cui il ritardo è stato determinato dai contenuti del disegno di legge finanziaria. Mi pare che le argomentazioni nel merito della legge finanziaria vengano usate molte volte pretestuosamente a seconda dei contenuti che si vogliono o no introdurre (*Commenti del senatore Crocetta*). Credo che, se dovessimo riesaminare molti dei 1.200 emendamenti che abbiamo pazientemente discusso insieme nei giorni scorsi, potremmo concordare che molti di essi hanno ulteriormente appesantito il contenuto oltre che l'*iter* del disegno di legge finanziaria.

Desidero però dire, poichè vi è stato un riferimento importante che riguarda la problematica delle riforme istituzionali, che il Governo, come ha già comunicato alle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, è fortemente interessato e darà il suo contributo anche per una riforma della legge n. 468; proprio una delle norme della legge finanziaria, approvata – ricordo in modo particolare l'articolo 2 – con un dibattito teso e significativo in quest'Aula, credo stia a confermare questa volontà.

Per quanto concerne i contenuti specifici del provvedimento che è stato presentato, desidero ribadire qui che il testo, così come è formulato, risponde alle indicazioni e alle sollecitazioni emerse nel corso dell'esame di un precedente disegno di legge in materia di esercizio provvisorio del bilancio. L'indicazione contenuta nel comma secondo può anche in astratto (mi riferisco all'intervento del senatore Bollini oggi in Commissione) ritenersi superflua, ma da parte del Governo è stata avanzata proprio per sottolineare – come era stato richiesto – che l'esercizio provvisorio si svolge nell'ambito della legislazione vigente, salvo la deroga che è prevista al terzo comma per quanto attiene il conto del Tesoro con la Banca d'Italia.

Credo quindi che anche i contenuti specifici che caratterizzano il disegno di legge che è stato presentato siano conformi alle prassi e alle intese più recenti che sono state elaborate non dalla maggioranza, ma nel confronto con i diversi Gruppi alla Camera e al Senato.

Raccomando quindi ai senatori l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione presentati alle Camere e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in lire 211.779.311.204.000.

3. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre 1964, n. 1333, si fa riferimento al totale complessivo delle spese correnti e in conto capitale

risultanti dal disegno di legge di bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CORTESE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CORTESE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana esprimerà un voto favorevole al disegno di legge in esame, non solo per consentire l'ordinario svolgimento delle funzioni statali nel corso delle prossime settimane che il Parlamento impiegherà per concludere l'esame del disegno di legge finanziaria 1988 e del disegno di legge di bilancio, ma anche come ulteriore conferma delle scelte di orientamento operate dal nostro Gruppo con il voto di fiducia al Governo presieduto dall'onorevole Gorla e con il determinante concorso dato nella sede del Senato alla approvazione dei disegni di legge finanziaria.

In verità sarebbe stato possibile, se non fosse intervenuto il noto incidente di percorso del Governo, esaurire l'esame della finanziaria da parte di entrambi i rami del Parlamento entro il termine del 31 dicembre prossimo evitando così il ricorso all'esercizio provvisorio. Molti argomenti militavano a favore di un puntuale rispetto delle scadenze prefissate, ma mi sembra in questa occasione importante richiamarne due di particolare rilievo. In primo luogo l'esigenza di liberare il calendario parlamentare, e con esso l'attenzione dei partiti e delle forze sociali, dagli oggetti riguardanti la politica finanziaria per dedicare ogni energia alla definizione di alcuni importanti ed urgenti provvedimenti, da quelli relativi alla nuova legislazione, che si rende necessaria a seguito dei recenti *referendum* popolari, alla disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nel campo dei servizi pubblici, alla revisione di alcune modalità di funzionamento delle istituzioni democratiche.

L'altro forte richiamo alla puntualità era costituito dalla necessità di una manovra finanziaria ed economica pubblica che fosse, oltre che qualitativamente adeguata, qual è quella che noi riteniamo di aver approvato, anche tempestiva e ciò sia per la sostanziale efficacia della manovra stessa, sia per l'effetto psicologico che una decisione chiara e rapida può provocare presso gli operatori economici pubblici e privati.

Il rinvio, con gli elementi di incertezza che esso comporta per l'opinione pubblica - pur mitigati dal voto già espresso dal Senato, che politicamente può essere considerato un orientamento di altissimo rilievo e che è stato di largo conforto all'iniziativa del Governo - non è certamente da attribuirsi alla responsabilità della Democrazia cristiana, che in ogni modo ha cercato di richiamare tutti - e voglio qui nuovamente ricordare l'autorevole intervento del senatore Carli in occasione del dibattito generale sulla legge finanziaria che si è svolto in quest'Aula - al comune senso di responsabilità. In ogni caso, ritengo che la ritrovata e consolidata solidarietà della maggioranza di Governo e il generoso impegno già dimostrato dal Senato nei mesi scorsi per far fronte nei tempi necessari alla considerevole mole del suo lavoro siano la garanzia migliore del fatto che, nonostante le difficoltà che la presente stagione politica presenta, nel corso dei prossimi mesi sarà possibile dare risposta ai grandi interrogativi che la crescita del nostro sistema democratico sta ponendo con perentorietà. (*Applausi dal centro*).

SPADACCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho chiesto la parola per dichiarare il mio voto contrario all'esercizio provvisorio, che è motivato dalle stesse ragioni che mi hanno spinto a votare due volte contro la fiducia al Governo Gorla, e per denunciare la gravità delle responsabilità che si sono assunte le forze politiche della maggioranza, creando una situazione di debolezza governativa e politica che costringe all'esercizio provvisorio.

Accanto a questa denuncia devo rivendicare con forza il responsabile comportamento in questo ramo del Parlamento delle opposizioni, che hanno dato tutto il loro contributo costruttivo perchè la sessione di bilancio potesse scorrere ed adempiersi entro il termine costituzionale di fine dicembre, nonostante l'occasione, del tutto eccezionale e sconosciuta al paese, sotto il profilo delle sue abitudini elettorali, della celebrazione dei *referendum* l'8 e il 9 novembre.

C'è stata una crisi della maggioranza, ma questa stessa crisi è stata conseguenza della fragilità e della debolezza politica che hanno caratterizzato la nascita di questo Governo.

Questo esercizio provvisorio conclude, quindi, un brutto anno e un brutto esercizio finanziario dal punto di vista politico, non tanto dal punto di vista delle cifre economiche; conclude un anno di forte irresponsabilità politica. Abbiamo avuto elezioni anticipate che non erano necessarie e, prima e dopo le elezioni anticipate, un lungo periodo di crisi del tutto ingiustificato in un periodo di ripresa economica che poteva essere invece utilizzato a vantaggio del paese.

Dopo le elezioni anticipate non abbiamo avuto una staffetta autorevole - anche se a questo problema si era attribuita tanta importanza - ma abbiamo avuto prima il protrarsi della crisi politica e poi un Governo fragile, debole, a termine. Il fatto che oggi si arrivi - nonostante il costruttivo apporto delle opposizioni e il responsabile lavoro svolto dal Senato perchè gli adempimenti della sessione di bilancio si svolgessero nei loro termini costituzionali - a questo esercizio provvisorio è purtroppo indice di una situazione di scollamento politico, di crisi politica non ancora superata che può avere gravi ripercussioni anche sulla situazione economica e finanziaria del paese.

Debbo comunque riconoscere che nell'esame della legge finanziaria per il 1988 abbiamo fatto un lavoro migliore di quello che era possibile sperare nella situazione politica che sono costretto a denunciare con questa dichiarazione di voto e con il voto contrario al disegno di legge recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio. (*Applausi dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista e del senatore Pollice*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge costituzionale nn. 734 e 371 e autorizzazione alla relazione orale.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è stato trasmesso oggi dalla Camera dei deputati il disegno di legge costituzionale approvato in prima deliberazione, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta». La 1ª Commissione che ho l'onore di presiedere ha subito esaminato tale disegno di legge costituzionale che le è stato assegnato, data l'urgenza di procedere per evitare elezioni in periodo estivo.

A norma dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento del Senato, chiedo l'inserimento all'ordine del giorno della seduta odierna e che l'Assemblea, previa una breve sospensione dei lavori nella quale potremo concludere l'esame del provvedimento, autorizzi la Commissione a riferire oralmente. Analoga richiesta formulo per il connesso disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia».

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Elia è accolta e la Commissione è autorizzata a riferire oralmente. Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,15, è ripresa alle ore 19,25).

Presidenza del vice presidente LAMA

Discussione dei disegni di legge costituzionale:

«Modifiche e integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto

speciale per la Valle d'Aosta (734) (Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Caveri ed altri) (Relazione orale)

«Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia» (371), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 734.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge costituzionale: «Modifiche e integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo Statuto speciale per la Valle d'Aosta», approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 di un disegno di legge di iniziativa dei deputati Caveri, Teodori, Cardetti, Strumento, Soddu e Columbu, e «Modifiche ed integrazioni alla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia» d'iniziativa dei senatori Beorchia, Agnelli Arduino, Fioret, Micolini, Battello e Spetič.

Per entrambi i disegni di legge è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* ELIA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come sapete, il sistema elettorale previsto dagli statuti regionali delle regioni a statuto speciale, come modificati dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, presta il fianco all'inconveniente, con il suo continuo avanzare nel tempo per i quinquenni che si susseguono, di far slittare la data delle elezioni sempre più avanti, o nella stagione estiva o nella stagione invernale (quest'ultima situazione interessa soprattutto la regione Trentino-Alto Adige).

L'impegno che è stato affrontato dal disegno di legge n. 1714 della Camera dei deputati, oggi trasmesso al Senato dove ha assunto il n. 734, consiste dunque nella redazione di norme che consentano di dare una elasticità alla data di effettuazione di queste elezioni, in modo da evitare questo slittamento in avanti che comporta inconvenienti di tutta evidenza, come il voto in pieno luglio o agosto e così via.

Si tratta dunque di un correttivo tecnico, che però esige la forma della legge costituzionale poichè si devono cambiare norme statutarie che hanno rango costituzionale, modificate giustappunto dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1.

Si è provveduto perciò in questo senso e la 1^a Commissione si è espressa favorevolmente al provvedimento nel suo complesso proprio perchè questo disegno di legge (che riproduce intese che già erano state maturate nella precedente legislatura) ha una particolare urgenza, per evitare lo slittamento delle prossime elezioni regionali e per evitare nel caso del Trentino-Alto Adige una elezione in periodo invernale.

Si può aggiungere che questa possibilità di far precedere la scadenza del quinquennio dalla indizione e dalla effettuazione delle elezioni è stata prevista per tutte le regioni a statuto speciale.

Sapete che il procedimento per adattare i termini non si presterebbe all'espedito, disponibile per le Camere del Parlamento nazionale, dello scioglimento cosiddetto tecnico, dal momento che per poter sciogliere i consigli regionali e l'assemblea regionale siciliana sono necessari procedimenti aggravati e deliberazioni delle Camere, che evidentemente non potrebbero intervenire tempestivamente.

Mi riservo di prendere posizione sui singoli articoli; per ora, mi limito a questa presa di posizione favorevole di carattere generale, preannunciando peraltro che la Commissione ha ritenuto necessaria una modifica dell'articolo 1, che poi specificherò, per evitare di legiferare oggi come se ci trovassimo ancora nel maggio del 1946, quando fu adottato con decreto luogotenenziale lo Statuto della regione siciliana.

Quindi confermo l'orientamento favorevole della Commissione sull'intero disegno di legge, ricordando che la Commissione propone l'assorbimento del disegno di legge n. 371.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Taramelli. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Poche parole, signor Presidente, per confermare il nostro voto favorevole al disegno di legge che è all'esame dell'Assemblea, pur con quella modifica indicata dal presidente della 1^a Commissione, senatore Elia, che rappresenta una questione di estetica giuridica piuttosto che di merito. Infatti, la soppressione del primo comma dell'articolo 1 non modifica la sostanza; quelli che contano sono i commi successivi.

Lo facciamo a malincuore perchè abbiamo il timore serio che i tempi di approvazione di questo disegno di legge costituzionale possano non essere sufficienti a rispondere ad esigenze reali, in particolare a quelle del Friuli-Venezia Giulia che di questa legge ha bisogno (essendo la prima regione il cui consiglio viene a scadenza) per evitare lo slittamento delle consultazioni elettorali.

Siamo contrari ad altri eventuali emendamenti perchè, mentre conviene al Parlamento cancellare questo primo comma dell'articolo 1, con un'operazione formale e di estetica giuridica, per evitare di essere criticati successivamente per non essere stati attenti nel legiferare, mettere mano agli altri articoli determinerebbe il pericolo serio di non riuscire ad approvare il disegno di legge.

Vorrei ricordare tuttavia - anche se qualcuno può obiettare che ogni nuova legislatura ha il diritto di modificare quanto è successo precedentemente - che, per quanto riguarda la Valle d'Aosta e le materie che vengono trattate negli altri articoli, l'Assemblea già un anno fa si era pronunciata su questo testo. Intendo dunque confermare quelle valutazioni, anche perchè con le regioni non si può fare come si vuole; il Parlamento è sicuramente sovrano, ma sarebbe sbagliato non tener conto del fatto che le modifiche sono il risultato di rapporti, di raccolta di consenso. Ripeto allora: salvo il primo articolo che riguarda la regione siciliana, in merito al quale va tolto il primo comma, riteniamo che gli altri articoli non debbano essere toccati per una ragione di merito oltre che per una questione di tempo, in particolare

perchè, essendo intervenuta una intesa con le regioni interessate, riteniamo che non si possa unilateralmente, senza un minimo di verifica e di consultazione, introdurre modifiche che potrebbero aprire inutilmente un conflitto con le regioni stesse.

Il nostro voto sarà favorevole, accogliendo anche la modifica di cui ha parlato il relatore; accetteremo poi le proposte di modifica in ordine all'entrata in vigore della legge e alla sua pubblicazione, mentre siamo contrari a toccare ogni altro articolo, per le ragioni che ho ricordato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, anch'io farò un intervento breve, pur se in una materia delicata ed importante, perchè rispetto l'esigenza dei colleghi senatori di concludere rapidamente i nostri lavori. Il mio intento è anche semplificato dal fatto che sostanzialmente concordo con l'impostazione che ha dato alla presentazione in quest'Aula del disegno di legge in esame il relatore, presidente della 1ª Commissione, senatore Elia, con una riserva però che del resto lo stesso senatore Elia ed altri colleghi avevano fatto propria e che soltanto per esigenze di celerità e di difficoltà nel trovare un consenso non è stata accolta. Mi riferisco all'articolo 3 dell'attuale disegno di legge costituzionale.

In linea generale siamo ovviamente d'accordo nell'approvare questo disegno di legge costituzionale, che incide sugli statuti di tutte le regioni a statuto speciale, per consentire che non vi sia un progressivo slittamento delle date di indizione delle elezioni regionali tale da portarle in alcuni casi, come in quello del Friuli-Venezia Giulia, quasi in piena estate ed in altri, come nel caso della regione dove sono stato eletto, il Trentino-Alto Adige Süd Tirol, addirittura all'inizio di dicembre.

Tale slittamento progressivo, che alle elezioni successive si reitererebbe ulteriormente, è assolutamente contrario a principi di razionalità, di logica e crea anche problemi di carattere contingente, facilmente comprensibili, legati alle difficoltà di votare da una parte in piena estate e dall'altra in pieno inverno. Da questo punto di vista, quindi, vi è il nostro pieno consenso in considerazione dell'esigenza di fare presto e pertanto preannuncio - anche se eventualmente lo motiverò in sede di dichiarazione di voto - il nostro voto favorevole al disegno di legge costituzionale in esame.

Vi è stata una modifica, che ha avuto qualche difficoltà a passare, proposta dal Presidente della 1ª Commissione e da me in un emendamento, successivamente fatto proprio da tutta la Commissione che, quindi, ha modificato in tal senso il testo dell'articolo 1 del disegno di legge. Infatti vi è stata - credo - una disattenzione da parte della Camera dei deputati nel voler per completezza sostituire integralmente l'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana senza rendersi conto che in tal modo si faceva riferimento, nel dicembre 1987, ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche.

È ovvio che nel maggio del 1946 lo Statuto della regione siciliana potesse far riferimento ai principi della Costituente, però è assolutamente non solo inelegante, ma inconcepibile che il Parlamento della Repubblica nel dicembre del 1987 faccia riferimento a tali principi.

Con la modifica che proponiamo, ristabilendo un testo originariamente votato dalla Commissione affari costituzionali della Camera e non toccando

quindi il comma 1 dell'articolo 3, quei riferimenti ai principi stabiliti dalla Costituente rimarranno nello Statuto della regione siciliana in quanto sono stati votati ed approvati nel 1946. Con tale emendamento incideremo soltanto sui commi 2 e 3 del citato articolo 3. Non c'è niente di scandaloso che rimanga quel riferimento alla Costituente in un testo che ha origine nel 1946, mentre sarebbe – ripeto – non solo inelegante, ma sconcertante che oggi, nel dicembre del 1987, votassimo un testo con un riferimento di questo genere.

Vi è poi una questione che, non in modo polemico ma propositivo, sollevo con i miei emendamenti all'articolo 3 del disegno di legge. Per delicatezza, non avendo potuto consultarmi adeguatamente, perchè i tempi sono stati frenetici, con gli altri componenti del mio Gruppo, non vorrei parlare formalmente a nome dell'intero Gruppo, anche perchè alla Camera il dibattito ha avuto un diverso andamento. Non parlo anche a nome del collega Spadaccia, semplicemente perchè non ho avuto il tempo di consultarlo, avendo dovuto lavorare dal momento della sospensione fino alle 19,15, ora in cui sono rientrato in Aula; è questo un modo di legiferare francamente un po' schizoide, ma spero che si possa ugualmente fare un buon lavoro. A questo punto però parlo – ripeto – a titolo personale.

L'articolo 3 del disegno di legge incide sullo Statuto speciale della Valle d'Aosta.

Bisogna spendere, anche se molto rapidamente, qualche parola al riguardo. Lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, tuttora in vigore, è più «arretrato» di quelli delle altre regioni a statuto speciale. Infatti, mentre gli statuti delle altre regioni a statuto speciale prevedono una competenza primaria in materia elettorale (per quanto riguarda naturalmente le regioni), lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, al primo comma dell'articolo 16, recita testualmente: «Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge dello Stato, sentita la Regione». La regione Valle d'Aosta, quindi, attualmente dipende, in questa specifica materia, dalla legge dello Stato. Ora, l'articolo 3 del disegno di legge in discussione modifica il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta in questo modo: «Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati». Ebbene, quali sono le modifiche che propongo e che altri senatori condividevano, anche se per ragioni di opportunità politica oggi non le sostengono più? Innanzitutto, è giusto attribuire alla Valle d'Aosta competenza primaria in materia elettorale regionale; su questo siamo tutti d'accordo. Non sono però d'accordo sul fatto che questa attribuzione di competenze avvenga secondo una formula francamente abnorme.

Era certamente una abnormità l'eccezione fatta per la Valle d'Aosta rispetto alle altre regioni a statuto speciale; è giusto sanare questa disparità, ma è sbagliato farlo in questo modo, senza prevedere un esplicito riferimento al sistema proporzionale, contenuto invece in tutti gli altri statuti speciali. Si tratta peraltro di una proposta già avanzata dallo stesso Governo alla Camera per bocca del sottosegretario Spini, proposta che però è stata respinta; di questo devo dare atto al Governo. Il mancato riferimento al sistema proporzionale viene compensato, nel testo in discussione, dal brutto

pateracchio costituito dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, maggioranza di cui si prevede l'obbligo per la sola Valle d'Aosta per il varo delle leggi elettorali regionali. In parole povere, è sufficiente, sulla base di una previsione legislativa come questa, che il partito di maggioranza si accordi con il maggiore partito di opposizione per escludere le minoranze rappresentate nel consiglio regionale della Valle d'Aosta. Ebbene, nemmeno il Parlamento, nel varare le leggi elettorali, ha bisogno della maggioranza dei due terzi: le leggi elettorali sono infatti leggi ordinarie; lo stesso dunque dovrebbe accadere per le leggi elettorali regionali di tutte le regioni. Se si cambierà il criterio del sistema proporzionale, lo si dovrà cambiare per tutti. È ovvio che la Valle d'Aosta pone un problema specifico per quanto riguarda l'elezione del suo consiglio regionale; analoghi problemi, però, si porranno anche per il Trentino-Alto Adige, per il Friuli-Venezia Giulia, per la Sicilia, per la Sardegna e forse anche per le regioni a statuto ordinario. Come ripeto, considero dunque la soluzione adottata con l'articolo 3 del disegno di legge in esame un brutto pateracchio.

Desidero, quindi, formulare due ipotesi. La prima è quella di uno stralcio. Non si tratta di abbandonare l'*iter* legislativo dell'articolo 3 del provvedimento; siamo però in presenza di una materia «estranea» al disegno di legge che ci accingiamo a varare, dato che ci stiamo occupando di modifiche e di integrazioni alla legge costituzionale n. 1 del 1972, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali delle altre regioni a statuto speciale e che la modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta costituisce un'aggiunta. Propongo pertanto non già di non affrontare un problema che ritengo importante e valido (anzi, me ne faccio carico), bensì di stralciarlo dal provvedimento, facendogli assumere l'autonomia di un apposito disegno di legge che segua poi un suo *iter* autonomo rispetto ad una materia alla quale è del tutto estraneo. Ripropongo inoltre, in subordine, l'emendamento a suo tempo presentato dal Governo (una volta tanto mi trovo d'accordo con il Governo; ho sempre detto che non giudico sulla base di schieramenti politici, ma sulla base della validità delle proposte: mi sembrava che la proposta del Governo fosse giusta, ragion per cui la faccio mia) tendente ad inserire nell'articolo 3 del disegno di legge il riferimento al sistema proporzionale. Conseguentemente, propongo di sopprimere l'assurdo riferimento alla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Si tratta, in sostanza, di dare al consiglio regionale della Valle d'Aosta la possibilità di legiferare con il *quorum* ordinario e non già con una maggioranza qualificata dei due terzi in materia di leggi elettorali regionali. Del resto, questo non avviene neppure per le leggi costituzionali.

Infatti la maggioranza di due terzi è prevista per le leggi costituzionali e per le leggi di attuazione della Costituzione soltanto nel caso in cui si voglia evitare il rischio eventuale di una richiesta di *referendum*. Anche per le leggi costituzionali si richiede in seconda lettura la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Si tratta perciò di un mostro giuridico, o comunque di un fatto giuridicamente abnorme dal punto di vista sistematico nel quadro delle nostre leggi costituzionali, cioè sia delle norme della Costituzione che delle norme elettorali.

Si tratta chiaramente di una norma di compromesso, di un vecchio metodo di legiferare che non va bene. Si tratta di garantire al più forte partito d'opposizione, che oggi può essere il Partito comunista, ma domani potrà

essere la Democrazia cristiana (magari la Democrazia cristiana è già un partito d'opposizione nella Valle d'Aosta, non lo so) una posizione forte affinché si abbia la sicurezza che non succeda nulla di strano.

Invece a mio parere dobbiamo tranquillamente lasciare al consiglio regionale della Valle d'Aosta il potere di legiferare in materia nel quadro dei principi del suffragio universale uguale, diretto e segreto e con il metodo proporzionale che vale per tutte le regioni a statuto speciale.

Si propone perciò di inserire il riferimento al sistema proporzionale e di eliminare il richiamo alla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Vi è, infine, un ultimo emendamento che certamente faremo nostro nella formulazione che il Presidente della Commissione proporrà al fine di rispettare lo spirito e la lettera della Costituzione per quanto riguarda l'articolo 138 della Costituzione stessa, cioè per quanto riguarda la revisione della Costituzione e le leggi costituzionali. Si tratta di anticipare il più possibile i tempi del disegno di legge, in modo che esso possa entrare in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, salvo il riferimento al fatto che se non venisse approvato in seconda lettura dal Parlamento con il *quorum* dei due terzi, in ipotesi potrebbe essere sottoposto a domanda referendaria.

Credo di essere facile profeta se dico che in seconda lettura è altamente probabile che il disegno di legge sarà approvato con la maggioranza dei due terzi. A quel punto, quindi, esso potrà entrare in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, consentendo alla regione che ha più urgenza da questo punto di vista, cioè alla regione Friuli-Venezia Giulia, di utilizzare questa legge per non andare troppo oltre nei tempi di indizione delle proprie elezioni, previste per la prossima primavera.

Nell'ipotesi in cui il disegno di legge non fosse approvato con la maggioranza dei due terzi (lo dico ai colleghi ed amici senatori eletti in Friuli-Venezia Giulia che hanno posto con giusta urgenza questo problema) non sarebbe utile evitare di toccare la legge oggi. Infatti a quel punto i tempi salterebbero perchè comunque sono necessari tre mesi per garantire l'eventuale domanda referendaria.

Tra l'altro l'emendamento di cui parlo è stato presentato proprio su suggerimento dei colleghi senatori del Friuli-Venezia Giulia; a mio parere perciò è giusto approvarlo.

Da ultimo voglio richiamare un argomento che non è stato affrontato in questo ramo del Parlamento, ma è stato sollevato dinanzi alla Camera dei deputati da un collega deputato della Südtiroler Volkspartei. È sorto, infatti, un problema di consultazione delle popolazioni interessate a norma del titolo VII - se mi sbaglio il sottosegretario Spini mi correggerà - del pacchetto del 1969, che prevede una commissione di consultazione.

Non voglio richiamare in questa sede tutta quella questione, ma voglio dire soltanto che da parte del deputato Willeit, della Südtiroler Volkspartei, è stato ritirato quell'emendamento dopo la chiarificazione del Governo. Il deputato Willeit ha però fatto una dichiarazione di una gravità sconcertante: egli ha dichiarato che quando vi sarà la consultazione (dovrà avvenire quando la questione del pacchetto sarà completamente chiusa, ed è possibile che tale questione si chiuda fra pochi giorni o tra poche settimane), i rappresentanti delle popolazioni del Trentino-Alto Adige dovranno essere i deputati e i senatori, o comunque i rappresentanti politici della Südtiroler Volkspartei.

Ho il massimo rispetto per i rappresentanti politici della SVP, ma mi sembra che nella regione Trentino-Alto Adige, cioè nel Südtirol, vi siano altri rappresentanti della stessa minoranza linguistica tedesca e ladina. Inoltre, vi sono rappresentanti delle popolazioni interessate (le popolazioni interessate non sono solo quelle di lingua tedesca e ladina) che hanno ovviamente pari titolo. Sto dicendo una cosa che dovrebbe essere ovvia e scontata, ma che non è stata ovvia nella dichiarazione del rappresentante della SVP, tanto è vero che il collega Lanzinger del Gruppo verde della Camera dei deputati è intervenuto per sottolineare la gravità di questa dichiarazione ed altrettanto faccio io in questa sede. Ritengo, infatti, che non possa passare sotto silenzio un integralismo di questo tipo, che non è accettabile nè dentro nè fuori il Parlamento.

Con queste precisazioni e questi emendamenti diamo un giudizio complessivamente favorevole all'approvazione del provvedimento al nostro esame. (*Applausi del senatore Spadaccia*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ELIA, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto mi dichiaro favorevole alla modifica apportata dalla Commissione all'articolo 1 del disegno di legge e all'emendamento 6.0.1. Ho già parlato dell'articolo 1 nel corso del mio primo intervento; per chiarire meglio devo dire che, mentre rispondeva ad esigenze per così dire di «estetica» il criterio seguito dalla Camera di richiamare interi articoli, si è invece andati incontro ad una situazione che, innovandosi la fonte della norma, dà luogo a risultati assurdi. Infatti, proprio mentre celebriamo il quarantennio dell'entrata in vigore della Costituzione, legiferiamo come se fossimo nel maggio del 1946. Ancora più assurdo appare il riferimento ai principi fissati dalla Costituente in materia di elezioni politiche; questo richiamo andrebbe totalmente a vuoto perchè la Costituente non ha fissato alcun principio in materia, non ha trasfuso nella Costituzione alcuna indicazione in tal senso. Essa ha invece votato due ordini del giorno, quello Giolitti a favore della proporzionale per la Camera dei deputati - che poi non fu trasfuso nel testo - e quello Nitti a favore del collegio uninominale per il Senato, che fu successivamente vanificato dal noto accordo Dossetti-Togliatti. Quindi, non esiste alcuna indicazione costituzionale in materia di elezioni politiche e tale riferimento sarebbe doppiamente erroneo. Di qui il mio consenso pieno all'articolo 1 nel testo della Commissione.

Invece l'emendamento 6.0.1 si fa interprete della volontà di accelerare al massimo la procedura ove vengano raggiunti i due terzi nella seconda approvazione ex articolo 138 della Costituzione.

Se posso anticipare il parere anche sugli altri emendamenti - per stringere i tempi del nostro lavoro - desidero manifestare la mia contrarietà agli emendamenti proposti all'articolo 3. Tale contrarietà non deriva da una valutazione intrinseca, di merito, visto che le perplessità manifestate erano condivise anche da me e da altri membri della Commissione. Infatti, a parte le peculiarità delle dimensioni della Valle d'Aosta, prevedere l'approvazione di una legge ordinaria con la maggioranza dei due terzi risulta del tutto singolare nel nostro ordinamento giuridico. Tuttavia, l'esigenza di celerità, combinata con la possibilità di considerare assolutamente peculiare per la Valle d'Aosta tale disciplina, ha indotto la maggioranza della Commissione

quorum ego a ritenere che, con tale precisazione, si possa accettare la normativa proposta dal testo in esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si trova di fronte ad una iniziativa legislativa che viene da vari Gruppi parlamentari. Esso riconosce la fondatezza dell'esigenza che appunto è diretta ad evitare gli inconvenienti di cui abbiamo precisa nozione e che porterebbero nel tempo un cumulativo slittamento delle date delle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto speciale. Ciò potrebbe essere di impedimento per un regolare afflusso degli elettori alle urne, o per una data troppo estiva o per una data troppo invernale.

Lo spirito con il quale il Governo si è posto di fronte al provvedimento in esame è stato quello di cooperare ad una sua sollecita approvazione. Com'è noto, nella precedente legislatura vi erano già state ben tre pronunce, due della Camera dei deputati ed una del Senato, su un testo che per buona parte è sostanzialmente quello che oggi stiamo esaminando. Sappiamo anche che incombono alcune scadenze, ad esempio nella regione Friuli-Venezia Giulia, che ci portano ad esaminare sollecitamente il provvedimento. In questo senso vorrei sottolineare che il Governo riconosce al Senato - e ne dà atto - di aver svolto oggi una sollecita discussione, sia in Commissione - e di questo ringrazio il presidente Elia - che in Aula.

Da questo punto di vista il Governo si è limitato, in fase di discussione, a chiedere lo stralcio di due articoli, quelli che originariamente erano gli articoli 6 e 7 del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caveri ed altri, perchè essi si occupavano di ordinamento comunale, quindi di una materia ultronea rispetto all'attuale disciplina delle elezioni. Per il resto il Governo ha cercato di agevolare il lavoro parlamentare, anche facendo rilevare taluni problemi: ad esempio - e se ne riparlerà al momento specifico - la difformità di statuti esistente tra la Valle d'Aosta e le altre regioni a statuto speciale per quanto riguarda il sistema di elezione. Tuttavia mi sembra di capire dal presidente Lama che su questo vi sarà un dibattito specifico e quindi rinvio le mie considerazioni a quel punto.

Come testimone di quello che è avvenuto alla Camera dei deputati credo che sia giusto rilevare quanto è accaduto sull'articolo 1. La Commissione dell'altro ramo del Parlamento aveva ritenuto esteticamente migliore riportare l'insieme dell'articolo 3 dello statuto della regione siciliana, modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale del 23 febbraio 1972, n. 1, ed aveva ritenuto di farlo nel suo complesso, non soltanto nei commi 2 e 3. Dobbiamo alla sensibilità giuridica del presidente Elia aver visto che questa pubblicazione nel suo complesso ci portava un po' indietro nel tempo, a quarant'anni fa. Evidentemente il Senato ha un senso del tempo più preciso della Camera: quarant'anni fa indubbiamente eravamo più giovani. Pertanto, si è colto che rimandare ai principi fissati dalla Costituente può rappresentare un elemento di inopportunità in questa situazione. Con questo spirito abbiamo affrontato il problema, anche nella consapevolezza che si tratta di regole del gioco, cioè di elezioni, quindi una materia che evidentemente riguarda il complesso delle forze politiche più che una materia sulla quale il Governo possa dettare una linea di maggioranza. Il Governo intende piuttosto contribuire ad una soluzione che trovi il più ampio consenso

possibile, nell'interesse delle istituzioni e, in particolare, delle regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge costituzionale n. 734, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della regione siciliana, già sostituiti dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

«L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal Presidente della Regione e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione in carica.

I deputati regionali rappresentano l'intera Regione».

ELIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA, *relatore*. Signor Presidente, per tranquillità dell'Assemblea desidero specificare che il testo dell'articolo 1 proposto dalla Commissione corrisponde esattamente a quello votato dal Senato l'11 dicembre 1986: si veda la pagina 36 del resoconto stenografico di quella seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Elia per aver precisato che stiamo per riapprovare il testo che il Senato ha già approvato circa un anno fa.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 2.

1. L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sostituiti dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:

«Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica».

È approvato.

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio della Valle è composto di trentacinque consiglieri, eletti a suffragio universale, uguale, diretto e segreto secondo le norme stabilite con legge regionale adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati».

Su questo articolo sono stati presentati una proposta di stralcio e i seguenti emendamenti.

Stralciare l'articolo 3

1

BOATO

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «diretto e segreto» aggiungere: «e con sistema proporzionale».

3.1

BOATO

Al comma 1, capoverso, infine sopprimere le parole: «adottata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati».

3.2

BOATO

Invito il presentatore ad illustrarli.

BOATO. Signor Presidente, per celerità considero gli emendamenti già illustrati. Poichè sento che il collega Dujany chiederà di parlare sugli emendamenti, semmai mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto per non rubare altro tempo all'Assemblea.

DUJANY. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DUJANY. Signor Presidente, intervengo per esprimere il parere contrario sia alla proposta di stralcio, sia all'emendamento inerente il sistema elettorale proporzionale, sia all'emendamento relativo alla maggio-

ranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Sono favorevole al testo approvato dalla Camera, pur riconoscendo che in altre regioni esiste il sistema elettorale proporzionale per l'elezione dei consigli regionali, perchè la Valle d'Aosta rappresenta una situazione atipica, tant'è vero che lo stesso Parlamento nazionale, nella storia dei sistemi per elezioni regionali, nel 1948 adottò il sistema maggioritario e nel 1962 la proporzionale per elezioni regionali in Valle d'Aosta.

Quindi, il fatto che l'articolo dia la possibilità all'istituto regionale di adottare il sistema elettorale che ritiene più opportuno, nell'ambito della sua autonomia, mi pare un dovuto riconoscimento di autonomia.

C'è poi ancora un altro elemento, e cioè che è l'unica circoscrizione elettorale, in Italia, in cui le elezioni politiche si fanno con il sistema maggioritario, o meglio, uninominale di tipo inglese, a differenza naturalmente di tutto il rimanente territorio. Questo per sottolineare l'atipicità.

Quindi, se c'è una motivazione che può avere una certa comprensione, potrebbe essere quella dell'emendamento relativo ai due terzi dei consiglieri. Ma la norma seppur rigida dei due terzi rappresenta una garanzia per una scelta approfondita del sistema elettorale da parte del consiglio regionale. D'altra parte, se dovessimo ancora modificare questo testo, che è già stato oggetto di non indifferenti discussioni nella passata legislatura e, in questa legislatura, alla Camera, rischieremmo naturalmente di non aver nessun risultato concreto.

Quindi sono d'accordo sul testo che è stato presentato, che ha già avuto l'approvazione della Camera; pertanto sono contrario a qualunque altro emendamento per quanto riguarda l'articolo 3.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ELIA, relatore. Signor Presidente, ho già preannunziato che, malgrado le perplessità, sono contrario agli emendamenti per ragioni di pura celerità.

* **SPINI, sottosegretario di Stato per l'interno.** Signor Presidente, mi sembra di dover esprimere il parere su tutti gli emendamenti.

Per la proposta di stralcio, il Governo si rimette all'Assemblea. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1, quello che tende ad introdurre la dizione «proporzionale» accanto al suffragio uguale, diretto e segreto, prendo atto che il senatore Boato ha presentato lo stesso emendamento che il Governo propose alla Camera; il Governo vuole segnalare che, nel momento in cui si conferisce potere primario di legislazione elettorale regionale alla Valle d'Aosta, essa non ha nel suo statuto la dizione «proporzionale» che gli altri quattro statuti hanno.

Per la verità il Governo lo ha fatto rilevare in modo aperto - è difficile trovare una soluzione giuridica - rendendosi conto che già tre pronunce parlamentari si muovevano in questa direzione, in questo senso.

Ecco perchè lo ha fatto rilevare affinchè le forze politiche potessero su questo pronunciarsi e prendere la loro posizione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 3, presentata dal senatore Boato.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, voglio dialogare con lei, con il Senato ed anche con il collega Dujany perchè egli pone un problema che non è irrilevante per tutti noi e, in particolare, per chi di noi proviene da regioni a statuto speciale: la libertà del consiglio regionale di poter legiferare senza che ci siano degli indirizzi stabiliti nelle leggi costituzionali e quindi negli statuti che precostituiscono il riferimento al sistema proporzionale.

Però non riesco a capire il motivo per cui, in una legge che riguarda per tutto il resto i termini di durata dei consigli regionali e di indizione delle elezioni, questo principio debba valere per la Valle d'Aosta e non almeno per tutte le altre regioni a statuto speciale. Quindi se una logica avesse questo rivendicare - e io sono favorevole alle più ampie autonomie...

DUJANY. A parole.

BOATO. Senatore Dujany, cerchi di rispettare la mia posizione, così come io sto rispettando la sua. Non pensi che chiunque parli della Valle d'Aosta debba essere automaticamente d'accordo con lei: è una forma di integralismo che non accetto il fatto di non poter «toccare» la Valle d'Aosta se il senatore Dujany non d'accordo. Allo stesso modo non lo accetto per quanto riguarda i miei amici della Sud Tiroler Volkspartei: non si può parlare del Sud Tirolo se non si è d'accordo con loro. Ma ci mancherebbe altro!

Lo Statuto della regione siciliana, all'articolo 1, recita: «I deputati sono eletti in base al sistema proporzionale puro...».

Lo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, all'articolo 13, stabilisce: «Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale, diretto, uguale e segreto con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui...».

Lo Statuto della Sardegna, all'articolo 16, dice: «Il Consiglio regionale è composto da 80 consiglieri eletti a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo norme stabilite...».

Lo Statuto della mia regione, il Trentino Alto-Adige Sud Tirolo, all'articolo 25, comma 1, recita: «Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale, diretto e segreto, secondo norme stabilite con legge regionale».

Io insisto nel dire che seppure l'Aula, nonostante che in Commissione qualcuno avesse espresso pareri molto diversi (do atto al Governo di essersi rimesso all'Assemblea su questa materia dello stralcio), ha votato contro lo stralcio, abbiamo comunque la possibilità - visto che in ogni caso il disegno di legge deve tornare alla Camera dei deputati poichè è stato modificato in Commissione l'articolo 1 e probabilmente approveremo l'emendamento 6.0.1 sull'entrata in vigore della legge - di rendere quanto meno omogeneo questo articolo 3 agli statuti di tutte le altre regioni a statuto speciale, votando l'emendamento che inserisce anche il riferimento al sistema proporzionale.

Ma il sistema proporzionale non è un dogma per nessuno, non solo per la Val d'Aosta.

Se vogliamo esaminare la materia della legge elettorale, del riferimento al metodo proporzionale, o la affrontiamo per tutti o quanto meno per tutte le regioni a statuto speciale - e dico di più - quanto meno per le regioni a statuto speciale in cui ci siano minoranze etniche - anche se queste due cose non sono connesse fra di loro - oppure non riesco a capire perchè dobbiamo farlo solo per la Valle d'Aosta.

Il riferimento che il collega Dujany fa alla Valle d'Aosta, in quanto l'elezione per la Camera dei deputati ed il Senato avviene con collegio uninominale, non è congruente, dato che si tratta della elezione di un deputato e di un senatore, mentre per quanto riguarda l'elezione del consiglio regionale vengono eletti 35 consiglieri. Perciò non ha senso (ha senso perchè l'ha sostenuto ma non è coerente logicamente e politicamente, anche dal punto di vista delle leggi elettorali), quel riferimento al collegio uninominale che oggi vige per la elezione del deputato e del senatore in Parlamento.

Perciò, a mio parere, era molto ovvia e giusta la posizione del Governo, battuta alla Camera dei deputati; ma siccome anche qui stiamo modificando un qualcosa che la Camera dei deputati ha approvato - abbiamo modificato, ripeto, l'articolo 1 e aggiungeremo un articolo riguardante l'entrata in vigore - a me parrebbe logico aggiungere questo inciso che fa riferimento al sistema proporzionale. Conseguentemente dovremmo sopprimere il riferimento ai due terzi che francamente trovo di garanzia, da grande compromesso stile anni '70, da grande coalizione, da compromesso storico, da unità nazionale - chiamatela come volete - che certo ha una sua dignità, ma nel recente dibattito del comitato centrale del Partito comunista, ad esempio, proprio a quella logica ha fatto riferimento la relazione di Occhetto giudicandola sbagliata e da superare. Questa logica è esattamente contenuta nell'articolo 3: i due terzi per la legge elettorale, cioè la garanzia delle grandi coalizioni, perchè solo così si possono fare le cose. È una logica costituzionalmente un po' abnorme, ed è sbagliata, a mio parere, dal punto di vista politico-elettorale e istituzionale. Tuttavia, se la maggioranza in questa Aula voterà diversamente non me ne scandalizzerò anche se mi dispiace che ciò avvenga: è un errore che commettiamo nel momento in cui avremmo la possibilità di correggerlo, visto che comunque rimanderemo questa legge alla Camera dei deputati. *(Applausi dal senatore Spadaccia).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BOATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.2 perchè esso aveva una logica conseguente all'eventuale approvazione dell'emendamento 3.1. Ritengo comunque una bruttura la clausola dei due terzi, ma ritiro l'emendamento perchè sarebbe snaturato, non essendo stato approvato l'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Art. 4.

1. L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, sostituito dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. – Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica».

2. Quando, in applicazione dell'articolo 126 della Costituzione, la data per la rinnovazione del Consiglio regionale dovesse cadere nel periodo tra il 15 novembre ed il 31 marzo, la stessa verrà spostata al periodo compreso fra il 15 aprile e il 15 maggio successivi.

È approvato.

Art. 5.

1. L'articolo 27 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, già articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. – Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Giunta regionale in carica».

Passiamo alla votazione.

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. La comprensione delle necessità tecniche illustrate dal presidente Elia, relatore, mi ha consigliato di non appesantire il cammino di questo disegno di legge costituzionale con valutazioni in sede di discussione generale.

Dichiaro subito che voterò a favore del disegno di legge e in modo particolare dell'articolo 5. Ma i riferimenti alla modernizzazione e alla omogeneità dei sistemi di rappresentatività e quindi delle leggi elettorali mi inducono a non trascurare l'occasione per una dichiarazione di principio che mi sembra necessaria alla luce delle situazioni esistenti, come quelle evidenziate nell'episodio riportato dal collega Boato accaduto alla Camera dei deputati in occasione di analoga discussione su questo disegno di legge.

Ci sono diverse ragioni storiche e politiche alla base dei riconoscimenti - chiamiamoli così, con una parola impropria - delle regioni a statuto speciale. Tuttavia, a mio parere - questa è la valutazione che desidero rimanga agli atti - la modernizzazione e anche la tentazione di considerare le regioni di tipo x o y (uso appositamente le lettere x e y e non le lettere A e B, per evitare di far pensare a regioni di serie A e di serie B: tutte hanno la loro dignità) non possono progressivamente farci ignorare e disattendere la diversità di ciascuna regione a statuto speciale. La omogeneità della cornice costituzionale, a mio sommosso parere, si dovrebbe fermare ad un determinato limite: vi sono ragioni particolari perchè ciascuna di queste regioni sia a statuto speciale, ragioni non tutte di un certo tipo: ciascuna è peculiare nella sua natura, quindi nelle sue esigenze riconosciute e a me pare che questo debba essere una volta tanto affermato, anche in attesa di eventuali contraddittori, affinchè venga comunque chiarito che non si può, nemmeno in materia di attribuzione di cosiddette competenze o facoltà legislative primarie, secondarie o concorrenti o altro ancora, fare un'omogeneizzazione tra tutte le regioni a statuto speciale che invece sono tali ognuna per particolari ragioni proprie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 si applicano rispettivamente all'Assemblea regionale siciliana, ai Consigli regionali della Sardegna e del Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale della Valle d'Aosta e al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige che siano in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

«Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

6.0.1

BOATO

Invito il presentatore ad illustrarlo.

* BOATO. Signor Presidente, non voglio portar via altro tempo perchè ho già spiegato le motivazioni di questo emendamento. Credo di dovermi rivolgere al relatore, Presidente della 1ª Commissione, per sollecitare un'integrazione, che avevamo informalmente concordato, in modo che la finalità di questo mio emendamento possa essere meglio espressa in garanzia di quanto previsto dall'articolo 138 della Costituzione per quanto riguarda le leggi costituzionali. Pertanto, laddove – come do per scontato – il Presidente esprima questa migliore formulazione, dico anticipatamente, per economia di tempo, che mi riconoscerai nella formulazione che il presidente Elia fra poco esporrà.

ELIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA, *relatore*. Signor Presidente, non mi pare che ci siano da fare questioni di priorità; anche se, modificato nel senso che mi accingo a spiegare, è indubbio che l'emendamento deve risultare proposto dal senatore Boato. L'intento è pienamente condivisibile, come del resto è risultato da tutta l'impostazione generale ed anche dall'intervento del rappresentante del Governo che ringrazio per la precisione con cui ha espresso il suo pensiero; si vuole cioè recuperare una parte del tempo che, contro la nostra volontà, è andato perduto nel corso di questo procedimento per migliorare l'articolo 1.

Propongo pertanto di aggiungere dopo le parole «*Gazzetta Ufficiale*», le altre «successiva alla sua promulgazione». Ciò potrebbe sembrare superfluo ma è invece necessario perchè vi è una pubblicazione (quando non si raggiungono i due terzi ex articolo 138 della Costituzione) puramente notiziale sulla *Gazzetta Ufficiale*; quindi, per precisare che si tratta della pubblicazione definitiva, abbiamo pensato a questa nuova formulazione. L'intento di accelerare l'operatività di questa legge ai fini della sua applicabilità alle prossime elezioni regionali nelle regioni a statuto speciale giustifica in pieno questa disposizione anche se essa è di tipo inusitato nelle leggi costituzionali.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, con la modifica proposta dal relatore.

SPINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel nuovo testo, l'emendamento 6.0.1, presentato dal senatore Boato, che, se approvato, diverrà articolo 7.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BEORCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEORCHIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, desidero dichiarare il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana al provvedimento in esame. Devo dire però, anche a nome di altri colleghi che insieme a me avevano presentato, il 4 agosto scorso, il disegno di legge n. 371, che avrei preferito che da questa Aula fosse uscito un testo che consentisse fin da ora la decorrenza del termine costituzionale per la seconda lettura. Credo tuttavia che il rammarico possa essere superato, in quanto la questione posta dal relatore, senatore Elia (che desidero ringraziare, così come ringrazio i colleghi della 1ª Commissione permanente ed il rappresentante del Governo, per la sollecitudine dimostrata nell'esame del provvedimento, cogliendo altresì l'occasione per rivolgere un ringraziamento alla stessa Presidenza del Senato per la sollecitudine con cui ha inserito nell'ordine del giorno della seduta odierna i disegni di legge in esame) è risolta con un emendamento che l'Assemblea ha accolto, è certamente di rilievo non solo per motivi di ordine estetico, ma anche per motivi di ordinamento e di sistematica costituzionale che non potevano essere diversamente valutati.

La disattenzione (uso un termine che non è certamente irriparabile e che peraltro ha già usato il senatore Boato) della Camera mette certamente a rischio (e mi auguro che questo rischio non si corra) la possibilità di anticipare la data delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, ormai prossime. Aggiungerò che un ulteriore disagio può ripercuotersi non solo sulle elezioni regionali, ma anche su quelle amministrative, che sono di un certo rilievo e collegate, solitamente, al rinnovo dei consigli regionali, data la possibilità che si verifichino nella primavera-estate due tornate nel nostro paese: l'una per la regione Friuli-Venezia Giulia, con le elezioni regionali e comunali, e l'altra per tutto il resto del paese.

Mi auguro, ripetendo l'auspicio formulato l'11 dicembre dello scorso anno in quest'Aula, che la Camera esamini sollecitamente il nuovo testo, favorendo così un *iter* legislativo che ha termini precisi e perentori. In questo stesso senso - quello cioè dell'urgenza - è da intendersi il segnale che abbiamo lanciato attraverso l'introduzione, nel provvedimento, dell'articolo 6-bis, concernente l'entrata in vigore della normativa.

L'esame parlamentare di questo disegno di legge in questa legislatura, come quello di analoghi provvedimenti nella passata legislatura, ha messo in evidenza un rischio, peraltro richiamato poc'anzi nel corso della discussione generale da molti colleghi e da ultimo dal senatore Vettori: il rischio che su

norme destinate a modificare gli statuti, limitatamente alla durata dei consigli regionali e alla indizione delle elezioni, si innestino questioni più delicate e complesse di ordinamento, di specialità, di possibile o non possibile armonizzazione degli statuti, fatta salva sempre, ovviamente, la specialità. Si tratta di argomenti su cui saranno necessari iniziative, esami, confronti parlamentari che corrispondano positivamente ad istanze essenziali della specialità regionale.

È quindi con questa speranza, con l'auspicio che la Camera approvi sollecitamente il provvedimento in via definitiva ed in tempo utile ai fini della indizione delle elezioni regionali nel Friuli-Venezia Giulia prima e nelle altre regioni a statuto speciale più avanti e con l'augurio che sul tema della specialità ci possano essere un esame, un confronto, un dibattito, una risposta parlamentare, che confermo il voto favorevole dei senatori della Democrazia cristiana al disegno di legge in discussione. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

BOATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, faccio questa dichiarazione di voto a favore del disegno di legge in esame anche a nome degli altri colleghi del Gruppo federalista europeo ecologista, pur rimanendo fermo il mio dissenso sull'articolo 3 nel testo votato da questo ramo del Parlamento.

Trovo poco fondato il richiamo di alcuni colleghi di diverse parti politiche al precedente esame delle previsioni contenute nell'articolo 3 del provvedimento svoltosi nelle passate legislature. Infatti, se dovessimo riferirci sempre e pressochè automaticamente a quello che è stato fatto nelle precedenti legislature, non si capirebbe per quale motivo ogni quattro o cinque anni (in teoria cinque, in pratica ogni quattro anni ed a volte ogni tre) si rinnovano i Parlamenti. Le vicende che con i colleghi della Commissione affari costituzionali stiamo vivendo in questi giorni in merito alla legge sulla Commissione inquirente ci dimostrano quanto poco fondato sia questo richiamo. In sede di campagna elettorale tutti affermavano in merito all'Inquirente che la legge era già fatta, che sarebbe stata subito approvata e che tutti erano d'accordo. Oggi invece ci troviamo all'interno di un *bailamme* per colpa di questa legge poichè essa sta riaprendo grosse questioni.

Ho fatto un esempio che ci dimostra che non ci si può richiamare alle precedenti legislature come ad una sorta di principio di autorità. A questo punto non si capisce perchè i Parlamenti siano ciclicamente rinnovati e perchè le questioni debbano essere riaffrontate.

Mantengo la mia posizione: penso che oggi il Senato abbia compiuto un errore poichè non ha modificato quell'articolo 3 o quanto meno poichè non lo ha stralciato. Credo che sia stato giusto da parte mia riproporre pacatamente ma fermamente tali questioni.

Mi dichiaro d'accordo, per quanto riguarda l'articolo 5 e tutti gli altri articoli, con le dichiarazioni fatte dal senatore Vettori: ogni statuto delle regioni a statuto speciale possiede una sua specificità ed una sua caratteristica peculiare e proprio per questo motivo alcune regioni sono a statuto speciale. Tra l'altro chiunque conosca la storia - che non voglio

richiamare qui - degli statuti sa che è molto complessa e che ha avuto un itinerario particolare legato a precise ragioni storiche, con caratteristiche legislative diverse tra regione e regione. Personalmente non sono affatto favorevole ad un appiattimento; sono invece favorevole ad un arricchimento delle peculiarità ed a una rivitalizzazione delle regioni a statuto ordinario, che da questo punto di vista sono state pesantemente mortificate da tutta la vicenda legislativa dal 1970 ad oggi.

Si tratta di un tema molto complesso e molto ampio, che io richiamo soltanto perchè giustamente altri colleghi da posizioni diverse dalla mia, ma convergenti in questo senso, lo hanno richiamato.

Vorrei infine ricordare (il collega Riz che non è intervenuto in Aula, ma che era presente poco fa, mi ha posto il problema) il fatto che abbiamo in qualche modo inciso anche sullo statuto della regione Trentino-Alto Adige Süd Tirol con delicatezza per la sua maggiore complessità rispetto alle altre regioni a causa di tutte le questioni di carattere interno ed internazionale che conosciamo. Debbo però dare atto al Governo di aver fatto questa dichiarazione alla Camera: ciò non è avvenuto con una consultazione formale per le questioni che sappiamo, ma con il consenso politico sostanziale di tutte le forze politiche regionali. Infatti era obiettivo interesse non solo di tutte le forze politiche, ma, dico di più, delle popolazioni che non si arrivasse ad un progressivo slittamento delle elezioni in pieno inverno, in una regione in cui l'inverno è particolarmente rigoroso dal punto di vista atmosferico.

Non voglio riprendere un simile insieme di questioni perchè altri le hanno già sottolineate. Con questo neo, che peraltro considero rilevante, dell'articolo 3, esprimo comunque il voto favorevole del Gruppo federalista europeo ecologista a questo disegno di legge costituzionale (*Applausi del senatore Cortese*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge costituzionale n. 734 nel suo complesso.

È approvato.

Risulta pertanto assorbito il disegno di legge costituzionale n. 371.

Onorevoli colleghi, essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana, la seduta di domani non avrà più luogo.

Colgo l'occasione per esprimere i miei auguri rituali, ma sinceri e cordialissimi a tutti i colleghi, certo non numerosi, che sono qui presenti ed al personale del Senato. (*Generali applausi*).

Mozioni, interpellanze, interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

(DI LEMBO, segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna).

**Ordine del giorno
per la seduta di martedì 19 gennaio 1988**

PRESIDENTE. Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori, la seduta prevista per domani non avrà più luogo. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 19 gennaio 1988, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Interpellanze.

II. Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 20,30).

Allegato alla seduta n. 60**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'accordo di sede del 1975 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto Universitario Europeo, firmato a Firenze il 13 dicembre 1985» (736);

dal Ministro di grazia e giustizia:

«Modifica dell'articolo 5 della legge 4 marzo 1982, n. 68, concernente il limite di età per la nomina a cappellano degli Istituti di prevenzione e di pena» (737);

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Intervento straordinario per la riparazione di una gru danneggiata nel porto di Ancona» (738).

In data 18 dicembre 1987, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BAUSI, BEORCHIA, BUTINI, COLOMBO, CORTESE, FONTANA Elio, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, RUFFINO, ZANGARA, ANGELONI, ROSATI e LIPARI. - «Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» (735).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

RUFFINO, SANTALCO, PATRIARCA, CUMINETTI, BEORCHIA, BONORA, DIANA, DE CINQUE, FONTANA Elio, FAVILLA, FIORET, GRAZIANI, D'AMELIO, LEONARDI, AZZARETTI, AZZARÀ, ANGELONI, DI STEFANO, SALERNO, MANZINI, VETTORI, PICANO, GRASSI BERTAZZI, POLI, IANNIELLO, TAGLIAMONTE e NIEDDU. - «Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario» (739).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

POLLICE. - «Modifica dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente l'estensione di benefici ai genitori di vittime del dovere o di azioni terroristiche» (436), previ pareri della 5^a e della 11^a Commissione;

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica francese e la Repubblica italiana che modifica l'Accordo di coproduzione cinematografica del 1º agosto 1966, firmato a Firenze il 13 giugno 1985» (618), previ pareri della 5ª e della 7ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

POLI ed altri. - «Modifiche ai commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernenti norme transitorie per la formazione delle aliquote di avanzamento al grado superiore degli ufficiali del Corpo unico degli specialisti della Marina militare» (382), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BAIARDI ed altri. - «Istituzione dell'Agenzia per l'assicurazione dei crediti all'esportazione» (472), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

DELL'OSSO ed altri. - «Modifica alla legge 7 maggio 1965, n. 459, recante disposizioni sul collocamento a riposo degli ufficiali sanitari, medici condotti e veterinari condotti» (616), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 18 dicembre 1987, il senatore Ruffino ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Nuovo termine per l'emanazione dei testi unici previsti dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni» (414-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

A nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), in data 18 dicembre 1987, il senatore Santalco ha presentato una relazione unica ed il testo degli articoli, approvato in sede redigente dalla Commissione stessa, per i disegni di legge: «Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonchè disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze» (685) e: Deputati Bellocchio ed altri. - «Misure urgenti per l'adeguamento e l'ammodernamento dei mezzi e dei servizi tecnologici della Guardia di finanza» (696) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la

nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola di Roma.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 15 dicembre 1987, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia fino al 15 dicembre 1987.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3ª Commissione permanente.

Governo, richiesta di parere su documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, con lettera in data 15 dicembre 1987, pervenuta il 16 dicembre, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, lo schema di decreto attuativo della direttiva 83/417/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti talune lattoproteine (caseine e caseinati) destinate all'alimentazione umana compresa nell'elenco «B» della legge suddetta.

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, detto schema è stato deferito alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 26 gennaio 1988.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, presentazione di relazioni

In data 18 dicembre 1987, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Pollice ha presentato la relazione sulla elezione contestata del senatore Vito Bellafiore nella regione Sicilia (*Doc. III, n. 1*).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 15 e 16 dicembre 1987, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale di geofisica e osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, per gli esercizi 1985 e 1986 (*Doc. XV, n. 19*);

dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), per l'esercizio 1986 (*Doc. XV, n. 20*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 17 e 18 dicembre 1987, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nelle stesse date in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 marzo 1987, n. 65, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico»; degli articoli 2, primo comma, lettera *b*), e 2, comma 1-*ter*, della predetta legge, nella parte in cui si riferiscono agli interventi previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera *c*), della stessa legge; degli articoli 2, primo comma, lettera *b*), e 2, comma 1-*ter*, della predetta legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferiscono alle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'articolo 1, quarto e quinto comma, della predetta legge n. 65 del 1987 nella parte in cui si riferisce alle province autonome di Trento e di Bolzano; dell'articolo 1, quarto comma e quinto comma, della legge n. 65 del 1987, nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'articolo 1, primo comma, lettera *c*), della stessa legge. Sentenza n. 517 del 26 novembre 1987 (*Doc. VII*, n. 12);

dell'articolo 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 («Trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato»), nella parte in cui nega agli insegnanti supplenti delle scuole statali con nomina annuale il diritto a percepire l'indennità di fine rapporto prevista dall'articolo 9 dello stesso decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 207 del 1947. Sentenza n. 518 del 26 novembre 1987 (*Doc. VII*, n. 13);

dell'articolo 579, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui, riferendosi al ricorso del pubblico ministero, dispone: «Tale ricorso non è notificato all'interessato». Sentenza n. 519 del 26 novembre 1987 (*Doc. VII*, n. 14);

dell'articolo 1, primo comma, lettera *a*), ultimo alinea, del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, recante misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98. Sentenza n. 559 del 10 dicembre 1987 (*Doc. VII*, n. 15);

dell'articolo 21, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 («Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»), modificato dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, per la parte in cui non prevede l'adeguamento dei valori monetari ivi indicati. Sentenza n. 560 del 10 dicembre 1987 (*Doc. VII*, n. 16);

degli articoli 10, primo comma e 22 della legge 10 agosto 1950, n. 648 (riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra); 9, primo comma, e 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (riordinamento della legislazione pensionistica di guerra); 1, 8, primo comma, 11 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (testo unico delle

norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono un trattamento pensionistico di guerra che indennizzi i danni anche non patrimoniali patiti dalle vittime di violenze carnali consumate in occasione di fatti bellici. Sentenza n. 561 del 10 dicembre 1987 (*Doc. VII, n. 17*);

dell'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392 («Disciplina delle locazioni di immobili urbani»), nel testo previgente alla modifica introdotta con la legge 31 marzo 1979, n. 93, nella parte in cui non richiama espressamente l'obbligo di corrispondere l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale di cui all'articolo 69, settimo, ottavo e nono comma, della legge stessa nel testo originario. Sentenza n. 562 del 10 dicembre 1987 (*Doc. VII, n. 18*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni:

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione CEE al Consiglio concernente una direttiva recante terza modifica della direttiva 83/181/CEE, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera *d*), della direttiva 77/388/CEE, per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni» (*Doc. XII, n. 31*);

«legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva avente per oggetto una prima modifica della direttiva 83/183/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili alle importazioni definitive di beni personali di privati provenienti da uno Stato membro» (*Doc. XII, n. 32*).

«legislativa contenente il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/182/CEE relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia di importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto» (*Doc. XII, n. 33*);

«sul rilascio di Anna Chertkova dall'ospedale psichiatrico-prigione di Kazan» (*Doc. XII, n. 34*);

«sulla fusione di imprese» (*Doc. XII, n. 35*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia e Trentino-Alto Adige.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 12.

Mozioni

SALVATO, TEDESCO TATÒ, ANTONIAZZI, FERRAGUTI, VECCHI, MERIGGI, ALBERICI, CALLARI GALLI, IANNONE. – Il Senato, premesso:

che, a distanza di soli 11 giorni dalla morte per incidente in un cantiere edile a Crispano (Napoli) di Vincenzo Cimmino, ragazzo di 13 anni, nella giornata di venerdì 18 dicembre, in un altro incidente sul lavoro ha trovato la morte in un cantiere edile di Castellammare di Stabia (Napoli) Gerardo Inserra, ragazzo di 15 anni;

che anche in questo caso le cause della morte mettono in evidenza come il ragazzo si trovasse a lavorare in assenza delle più elementari condizioni di sicurezza;

che da questa vera e propria catena di omicidi «bianchi» emerge come lo sfruttamento del lavoro minorile si presenti in maniera sempre più diffusa in ogni parte del paese e come nella realtà napoletana raggiunga punte altissime, intrecciandosi con l'evasione dell'obbligo scolastico;

che non è più accettabile il fatto che, rispetto allo sfruttamento di migliaia di minorenni, con lavori spesso rischiosi per la propria vita, lo Stato si mostri del tutto incapace di svolgere una adeguata funzione di prevenzione e di controllo;

che continua a mancare da parte del Governo una iniziativa organica volta ad affrontare i problemi delle condizioni di vita, di studio e di lavoro delle giovani generazioni e dei minorenni in particolare,

impegna il Governo e il Ministro del lavoro:

a predisporre con urgenza un provvedimento organico sulla fiscalizzazione degli oneri sociali che, superando l'attuale proroga generalizzata, subordini la concessione di nuovi trattamenti al rigoroso rispetto delle norme antinfortunistiche;

a predisporre programmi, in coordinamento tra Ministero della pubblica istruzione ed enti locali interessati, per combattere i fenomeni dell'evasione dell'obbligo scolastico e della mortalità in età scolastica;

a predisporre le misure legislative indispensabili per assicurare lo sviluppo dell'azione di prevenzione e per garantire il massimo di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Impegna, inoltre, il Governo e il Ministro del lavoro, entro 30 giorni:

a dare un quadro degli organici delle USL impegnati nelle attività di prevenzione nei posti di lavoro, comparato agli organici in essere per gli stessi servizi al 31 dicembre 1979;

a fornire conoscenza dei programmi e degli impegni assunti per il potenziamento dei servizi relativi alla sicurezza nei posti di lavoro;

a riferire su quali provvedimenti concreti siano stati posti in essere in seguito al gravissimo infortunio nel comune di Ravenna del marzo 1987 e alle morti di Vincenzo Cimmino e Gerardo Inserra;

ad assicurare un potenziamento degli ispettorati del lavoro, soprattutto nelle aree più a rischio, per garantire il massimo di controllo;

ad indicare quali strumenti di coordinamento delle attività di prevenzione per la tutela della salute sui posti di lavoro si intenda mettere in atto.

(1-00012)

Interpellanze

LIBERTINI, LOTTI, VISCONTI. – *Al Ministro dei trasporti.* – Considerato:

che l'ente Ferrovie dello Stato è entrato in una fase della sua gestione decisiva per il rilancio ferroviario;

che è necessario garantire a questa gestione il massimo di trasparenza e di serietà, sia per un elementare dovere di ogni pubblica amministrazione, sia perchè solo così si possono sventare gli attacchi che vengono mossi all'Ente al reale scopo di stroncare lo sviluppo ferroviario e che possono viceversa trovare agganci in carenze gestionali,

gli interpellanti chiedono di conoscere in base a quali criteri di trasparenza, economicità ed efficienza siano stati e siano decisi gli appalti che riguardano settori importanti e alcune commesse di rilievo, dagli acquisti di materiale rotabile alla acquisizione di sistemi informativi e alla informazione del pubblico, dai contratti pubblicitari agli appalti dei servizi di ristorazione.

Gli interpellanti precisano che intendono conoscere, altresì, i criteri e i parametri di giudizio, la natura della comparazione delle offerte, il calcolo costi-ricavi e ogni altro elemento che, appunto, garantisca il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

(2-00074)

Interrogazioni

BAIARDI, GIANOTTI, CONSOLI, BENASSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che, nel corso del recente dibattito parlamentare sulla fiducia al Governo, il Presidente del Consiglio e il Ministro dell'industria si sono ripetutamente impegnati a sospendere i lavori della centrale nucleare Trino 2;

che, durante le comunicazioni del 15 dicembre 1987, il Ministro dell'industria ha informato la 10ª Commissione del Senato che sin dal mese di agosto sono state fornite disposizioni all'Enel per la sospensione dei lavori, decisione ribadita dallo stesso Ministro in occasione dell'insediamento del comitato tecnico per l'energia,

gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali siano stati gli atti concreti compiuti dal Governo per porre in atto gli impegni assunti circa la sospensione dei lavori e relativamente alle aziende appaltatrici;

2) in particolare, sulla scorta di quanto è avvenuto per i lavoratori di Montalto di Castro, se anche per i lavoratori attualmente interessati alla

costruzione del cantiere di Trino 2, il Governo abbia provveduto, o intenda provvedere, alla loro messa in cassa integrazione in attesa che (come dichiarato dal Ministro dell'industria il 30 novembre 1987, all'atto del suo insediamento) il comitato tecnico per l'energia «fornisca al Governo le indicazioni sulla utilizzazione del sito di Trino 2 e sulla parte dei lavori già effettuati, indicazioni anche diverse che il Governo si riserva di valutare scegliendo tra esse quelle più valide alla copertura del fabbisogno elettrico rilevato nel medio periodo».

(3-00200)

TAGLIAMONTE, AZZARÀ, PINTO. – *Al Ministro del tesoro.* – Premesso: che, in ordine alla ricapitalizzazione delle banche pubbliche, tra le quali il Banco di Napoli, è stato ripresentato al Senato un disegno di legge; che a tale ricapitalizzazione si assegna notevole importanza ai fini del mercato unico europeo del 1992,

gli interroganti chiedono di conoscere la posizione del Governo in ordine ai seguenti problemi riguardanti specificamente l'Istituto di credito napoletano:

1) dismissione della proprietà delle testate del «Mattino» e della «Gazzetta del Mezzogiorno»;

2) cessione della partecipazione al capitale dell'Isveimer, anche tenuto conto del doppiopione rappresentato dalla sezione di credito industriale dello stesso Banco di Napoli;

3) adeguamento del capitale del Banco alle dimensioni operative ed organizzative raggiunte dallo stesso Istituto, allo scopo di evitare che il medesimo, nonostante ogni sforzo, sia costretto a rallentare il proprio ritmo di crescita.

(3-00201)

ALBERICI, CALLARI GALLI. – *Al Ministro della pubblica istruzione* – Premesso:

che la situazione dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi di Bologna è caratterizzata, dall'inizio del corrente anno scolastico, da persistenti e gravi tensioni, già manifestatesi nel passato, attribuite da gran parte del corpo docente, dal comitato genitori e dalla stragrande maggioranza degli studenti, più volte costretti allo sciopero, alla incapacità della preside, M.A. Maceri, di svolgere le proprie mansioni;

che, nonostante tale persistente incapacità, dovuta a ignoranza delle più elementari regole democratiche che presiedono al funzionamento del collegio dei docenti, del consiglio di istituto e degli altri organi collegiali della scuola, il trasferimento di ufficio per incompatibilità di permanenza nella sede della suddetta preside M.A. Maceri, proposto dal Ministro della pubblica istruzione, non ha avuto il conforme parere del competente consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

che il suddetto trasferimento appare essere stato sostenuto molto contraddittoriamente dall'Amministrazione competente che ha commesso errori procedurali nella fase istruttoria e non ha provveduto a sospendere cautelatamente dal servizio la suddetta preside, come il quinto comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 consentiva e consente in numerosi casi assai meno rilevanti e gravi,

gli interroganti chiedono di sapere:

perchè non sia stata data ancora alcuna risposta all'esposto di 8 docenti, insegnanti tecnico-pratici e conversatori di lingua, datato 3 novembre 1987, all'esposto della segreteria provinciale CISL, datato 30 ottobre 1987, e all'esposto della segreteria provinciale CGIL, datato 4 novembre 1987, tutti riguardanti l'esclusione, contraria alla normativa e alla prassi dell'istituto, dal voto deliberativo dei suddetti docenti durante i collegi dei docenti del 7, 14 e 21 ottobre, del 2, 9 e 12 dicembre 1987, dato che, in mancanza di risposta, la preside Maceri ha adottato atteggiamenti prevaricanti nei confronti del collegio dei docenti, come la non messa in votazione di mozioni d'ordine, la mancata lettura dei verbali, la regolamentazione arbitraria dei lavori di tale organismo;

perchè l'amministrazione scolastica, in particolare il provveditore agli studi, è venuta meno agli obblighi di vigilanza sul funzionamento degli organi collegiali, così come previsto dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, senza intervenire sui fatti segnalati decine di volte dalle diverse componenti di tale istituto;

quali iniziative si intenda adottare nei confronti del provveditore agli studi di Bologna che si è reso responsabile di palesi omissioni che arrecano grave danno al funzionamento dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi e serio pregiudizio al sereno svolgimento della vita cittadina;

se non si intenda impiegare con urgenza i poteri derivanti dal ricorso a quanto previsto dagli articoli 112 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 o, in alternativa, promuovere una adeguata azione disciplinare volta a rimuovere le cause che turbano così profondamente la vita di un istituto scolastico altrimenti sereno e operoso.

(3-00202)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOSSI. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che la direzione provinciale delle poste di Bergamo non ha ancora provveduto a pagare al personale dell'intera provincia gli arretrati del premio industriale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, e successive modifiche, maturati dal 1° gennaio 1987 al 30 settembre 1987, nonché le differenze di stipendio per il personale promosso alla settima categoria dal 24 novembre 1986;

quali provvedimenti urgenti intenda prendere in merito.

(4-00837)

PIZZO. - *Ai Ministri della sanità e delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per sapere:

se sono al corrente delle iniziative promosse dal laboratorio medico interzonale della USL RM1 e dall'istituto di micrologia dell'università di Pavia che hanno compiuto, rispettivamente a Roma e a Milano, una indagine campionaria per verificare la pericolosità e quantificare la portata delle cariche batteriche presenti negli apparecchi telefonici pubblici;

se hanno preso visione dei risultati di dette indagini, che dimostrano come la cornetta telefonica, in mancanza di idonee misure di disinfestazione periodica, costituisca veicolo di rapida diffusione di malattie infettive.

Poichè l'accertata facilità di contagio degli utenti di telefoni pubblici, che, peraltro, è stata denunciata anche dai principali organi di comunicazione di massa, è causa di una propagazione di morbilità fra la popolazione attiva e, di conseguenza, di maggiore assenteismo nel lavoro e di maggiore spesa per l'assistenza farmaceutica, il che provoca, oltre al danno individuale subito dai singoli soggetti eventualmente colpiti, quello collettivo, rilevante anche in termini di costi economici e finanziari del sistema, si chiede, altresì, di conoscere:

1) se siano già allo studio sistemi e misure per tenere sotto controllo gli aspetti più pericolosi dei fenomeni rilevati;

2) se è stata o sarà esaminata la possibilità di attivare anche in Italia, come già avviene in altri paesi, fra i quali gli USA e la Svizzera, periodiche disinfestazioni, posto che sono stati già trovati e sperimentati, con risultati molto positivi, prodotti chimici che garantiscono condizioni di sicurezza igienica degli apparecchi e che, in virtù della prolungata durata dei loro effetti disinfestanti, rendono sufficiente una applicazione anche ad intervalli di alcune settimane.

(4-00838)

AGNELLI Arduino. - *Al Ministro degli affari esteri.* - In conseguenza delle notizie che sono state diffuse sulla scomparsa del giornalista Fausto Biloslavo, dell'agenzia Albatros di Trieste, mentre si trovava impegnato, in Afghanistan, nell'esercizio della propria attività, volta a realizzare servizi fondati su documentazione fotografica e cinematografica, l'interrogante chiede di sapere:

quali risultati abbiano raggiunto le iniziative promosse dal Ministero degli affari esteri al fine di ottenere, da parte delle autorità afgane ed eventualmente anche dai comandi delle truppe sovietiche d'occupazione, informazioni sulla sorte del nostro connazionale;

quali ulteriori strumenti si stiano approntando allo scopo di garantire al Biloslavo ogni possibile tutela.

(4-00839)

POLLICE. - *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti.* - Premesso:

che il dottor Antonio Sauro, funzionario di ruolo del Ministero dei trasporti, è iscritto nei «ruoli ad esaurimento», ex articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, prima come direttore di divisione, poi come ispettore generale;

che tuttora l'ufficio n. 35 - registro aeronautico nazionale - è vacante del titolare e affidato ad un direttore di sezione;

che il dottor Sauro non svolge più da tempo alcuna mansione che possa dirsi concretamente coordinata con l'attività più ampia degli uffici dell'amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che questa sia una gestione illegittima del personale;

se non si reputi che da essa consegua un grave danno per l'erario, poichè si priva lo Stato di funzioni di servizio qualificate (a tal proposito si può verificare l'articolo 31 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3), che pure retribuisce;

se non si intenda intervenire per togliere il dottor Sauro da un contesto di arbitrarietà gestionale che si concretizza con incarichi sporadici, sollecitati per lo più dal suo diretto superiore, quasi che si trattasse di un rapporto privatistico, non già di un impiego pubblico;

se non si intenda restituire al dottor Sauro, nel rispetto della sua qualifica, le mansioni che gli spettano.

(4-00840)

POLLICE. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nel 1984 l'interrogante presentava alla Camera dei deputati alcune interrogazioni nelle quali si evidenziavano «le assoluzioni» riportate da alcuni avvocati del foro di Sorrento;

che queste interrogazioni non hanno ricevuto alcuna risposta, nonostante la gravità dei fatti segnalati;

che il silenzio in proposito, che dura ormai da oltre tre anni, fa nascere il ragionevole timore di insabbiamento delle relative indagini, atteso il coinvolgimento negli episodi di politici e magistrati;

che quanto minacciato si verificava puntualmente, in quanto, a distanza di circa un anno, il dottor Eugenio De Feo, dirigente il commissariato di pubblica sicurezza di Sorrento, subiva un vero e proprio trasferimento «punitivo» da Sorrento a Nola e successivamente a Cesena, scontando in tal modo l'arresto di un «potente» e le ire suscitate nella potente consorteria degli avvocati sorrentini capeggiata dagli avvocati Stelio Sguanci e Antonino Cuomo,

l'interrogante, garante della trasparenza della funzione giurisdizionale, chiede di conoscere:

quali concrete iniziative siano state adottate per fare piena luce in ordine a quanto denunciato con precedenti interrogazioni;

se i responsabili, chiunque essi siano, siano stati perseguiti o meno in sede penale e disciplinare;

in ipotesi negativa, se si intende fare attivare con la massima sollecitudine gli organi competenti.

(4-00841)

GAROFALO, BERTOLDI, MESORACA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che nei giorni 20 e 21 dicembre 1987 si sono svolte a San Lucido, in provincia di Cosenza, le elezioni amministrative;

che nelle prime ore del pomeriggio del giorno 20 il signor Raoul Mallamace, elettore di quel comune e candidato nelle liste del PCI, si trovava nell'atrio della scuola nella quale erano collocati i seggi elettorali;

che, in tale luogo, veniva avvicinato dal vice brigadiere della stazione dei carabinieri di San Lucido in servizio presso i seggi, il quale gli intimava di allontanarsi;

che, in risposta alla richiesta, avanzata dal Mallamace, di spiegazioni che giustificassero l'intimazione, il vice brigadiere reagiva con atteggiamenti via via più intimidatori e minacciosi e arrivava addirittura ad ammanettare il Mallamace;

che il fatto ha suscitato vivo sconcerto fra i presenti e nella cittadinanza ed è stato unanimemente condannato dai rappresentanti di tutte le forze politiche,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che il vice brigadiere abbia compiuto un vero e proprio abuso di autorità poichè il Mallamace, in qualità di elettore e di candidato, aveva ogni diritto di accedere non solo all'atrio antistante i seggi, ma anche ai seggi stessi e inoltre al vice brigadiere non spettava in nessun modo decidere se il Mallamace avesse titolo per trovarsi nell'atrio o per accedere ai seggi dal momento che all'interno del seggio spetta solo al presidente valutare e richiedere l'eventuale intervento della forza pubblica, mentre, all'esterno, sono tassativamente previsti i casi per un tale intervento;

quali misure si intenda adottare a carico del vice brigadiere responsabile di un vero e proprio arbitrio che ha turbato il regolare svolgimento delle elezioni, al fine di tutelare i diritti dei cittadini da una parte e, dall'altra, la stessa immagine dell'Arma e il rapporto di fiducia che deve esistere fra i tutori dell'ordine e la cittadinanza.

(4-00842)

LOPS. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che nel comune di Canosa di Puglia (Bari), il giorno 17 dicembre 1987, si è verificato il seguente increscioso episodio: nel tardo pomeriggio, verso le ore 18, in Corso San Sabino, in pieno centro della città, affollato da lavoratori agricoli intenti a cercare lavoro sulla piazza, come si usa purtroppo nei centri meridionali, a Bari in particolare, transitava un furgoncino di una pattuglia di carabinieri; lo sgombero della strada da parte della folla bracciantile avveniva lentamente e, pare, alcuni carabinieri uscivano dal furgoncino e indirizzavano ai lavoratori alcune frasi sconnesse, tanto da provocare la reazione degli astanti; ne è seguita da parte dei carabinieri la richiesta di documenti a qualcuno e la conseguente protesta di molti, sino ad arrivare all'esplosione di un colpo in aria da parte di un membro della pattuglia;

che tutto ciò ha provocato forte preoccupazione e tensione nell'opinione pubblica;

che nel comune di Canosa di Puglia il rapporto tra le forze dell'ordine e la popolazione è stato sempre improntato alla massima cordialità e mai si sono verificati in passato episodi incresciosi, neanche in momenti di forte tensione sociale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ravvisi la necessità di accertare con esattezza lo svolgimento dei fatti;

se vi siano eventuali responsabilità nell'accaduto al fine di scongiurare in futuro il ripetersi di episodi come quello oggetto della presente interrogazione.

(4-00843)

VIGNOLA. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* - Premesso:

che la pretura di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, ha la competenza su sei comuni (Casandrino, Crispiano, Frattamaggiore, Frattaminore, Grumo Nevano, Sant'Antimo) che hanno avuto, nel corso degli ultimi dieci anni, un notevole incremento di popolazione, pervenendo a una cifra complessiva di oltre 150.000 abitanti;

che, inoltre, il numero dei procedimenti penali sopravvenuti ammontava nel 1986 in detta pretura a 7.284, avendo subito un crescente

incremento dal 1956, quando erano soltanto 2.506, dal 1966, quando erano 3.285 e dal 1976, quando giunsero già a 6.207;

che, nonostante il verificarsi del notevole aumento della popolazione dell'area e il rilevante incremento del contenzioso penale, l'organico di detta pretura resta costituito, come nel 1956, come nel 1966, come nel 1976 e come, ancora, nel 1986, soltanto da due (dicesi proprio due) pretori, avendo avuto un modesto incremento il numero dei segretari e dei coadiutori;

che tuttavia debbono essere posti in rilievo lo spirito di sacrificio e la capacità dei detti due pretori che, nonostante il crescente lavoro, hanno assicurato l'esercizio della giustizia esauendo nel 1986 ben 5.134 procedimenti;

che, nell'ambito del territorio di competenza della pretura di Frattamaggiore, operano soltanto tre stazioni di carabinieri, con una disponibilità ufficiale media di 50 carabinieri, oltre ai sottufficiali;

che sono sinora venute meno le promesse - che pur quindi riconoscevano una insufficienza e una esigenza - di costituzione di un commissariato di polizia di Stato a Frattamaggiore e, successivamente, di una tenenza dei carabinieri;

che tale stato delle cose, nelle strutture di polizia e di giustizia dello Stato, provoca diffusi disagi nella popolazione, proteste reiterate, ma inascoltate delle istituzioni locali e, quello che più è grave, una crescente impotenza a prevenire la delinquenza, oltre a una lentezza nell'esercizio della giustizia,

l'interrogante chiede di sapere se si ritenga di dover condurre un esame attento e responsabile sulla situazione segnalata e di dover quindi procedere finalmente all'adozione di misure veramente atte a garantire una migliore ed efficace giustizia, a creare condizioni di maggiore serenità alle popolazioni interessate, ad affermare una rinnovata fiducia nello Stato democratico.

(4-00844)

CHIARANTE, CALLARI GALLI, ALBERICI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere se corrisponde a verità la notizia diffusa dalla stampa dei primi giorni di dicembre in base alla quale, in conseguenza di una circolare ministeriale, gli Uffici chiuderanno alle ore 14, riducendo così drasticamente l'orario delle visite, che attualmente è dalle 9 alle 19.

Considerati il gran numero di visitatori (si valuta che nei periodi di alta stagione la media sia di 8.000 presenze al giorno e di 3.000 nei periodi di bassa stagione), il grande rilievo culturale che hanno le opere esposte agli Uffici e l'importanza che il turismo ha per il nostro paese, gli interroganti chiedono di sapere se si metterà in pratica una politica del personale che consenta una utilizzazione adeguata delle nostre istituzioni museografiche senza gravare sul personale già in servizio, utilizzando a questo fine anche i fondi di incentivazione per l'occupazione giovanile nel settore dei beni culturali.

(4-00845)

ALBERICI, CALLARI GALLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere se intende intervenire per accogliere la richiesta avanzata dalla famiglia e dalle componenti scolastiche per assegnare un numero maggiore di ore di sostegno, presso il circolo in cui attualmente frequenta la terza elementare, all'alunna Alessandra Oliva (Bologna, quartiere Sarena, 22° circolo didattico).

Si fa presente che per tutto l'anno scolastico 1985-86 la bambina non ha ricevuto alcun insegnante di sostegno, nonostante il suo *handicap* sia particolarmente grave; ha subito l'asportazione di un craniofaringioma, con conseguente applicazione di valvola al cercello, caso che senza dubbio rientra fra quelli per i quali è prevista la deroga del rapporto 1 a 4 tra insegnanti di sostegno e alunni handicappati. Solo nel secondo semestre dell'anno scolastico 1986-87 le sono state concesse sei ore di sostegno, giudicate insufficienti da tutte le componenti scolastiche del 22° circolo e dalle associazioni dell'*handicap*.

Si rileva che la proposta del provveditore agli studi di Bologna di trasferire la bambina al 13° circolo è inaccettabile per le seguenti ragioni:

la bambina, per le sue condizioni di salute, non è facilmente trasportabile;

il trasferimento l'avrebbe staccata dall'ambiente in cui usualmente vive e dai coetanei con i quali ha dimestichezza;

la classe che avrebbe dovuto frequentare al 13° circolo aveva un numero di iscritti superiore a 20 alunni e ciò avrebbe comportato la necessità di uno sdoppiamento, quindi di un onere finanziario uguale a quello necessario per assegnarle un numero maggiore di ore di sostegno presso il circolo attualmente frequentato.

(4-00846)

GIUSTINELLI. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Premesso:

che la legge 28 ottobre 1986, n. 730, all'articolo 2, ha ricompreso il comune di Assisi tra quelli - di interesse nazionale - per i quali il Ministero dei lavori pubblici provvede agli interventi di salvaguardia degli abitati minacciati da fenomeni franosi, per una spesa complessiva di lire 30 miliardi;

che una parte consistente di tale importo, anche se inadeguata, è destinata alle opere interessanti il quartiere Ivancich della città umbra;

che al momento attuale detto intervento, malgrado sia trascorso più di un anno, non è ancora stato avviato, contraddicendo con ciò alle esigenze di urgenza che ne avevano giustificato l'inserimento nel provvedimento,

si chiede di conoscere:

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministero dei lavori pubblici per sbloccare la procedura relativa;

quali previsioni possano essere fatte in ordine all'inizio e allo svolgimento dei lavori;

se della responsabilità dei lavori medesimi non debba essere direttamente investita la regione Umbria, in collaborazione con il comune di Assisi, per la primaria responsabilità che essa porta nella gestione del territorio e per l'esperienza positiva maturata in analoghi interventi.

(4-00847)

CARDINALE, BARCA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* - Premesso:

che la legge 3 novembre 1987, n. 452, all'articolo 2, autorizza la GEPI, previa delibera del CIPI, a costituire società per la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nel Mezzogiorno nel numero massimo di 6.500 unità, di cui 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni meridionali;

che la regione Basilicata, con nota del 20 novembre 1987, ha fatto richiesta di intervento straordinario della GEPI per il reimpiego dei dipendenti delle sotto elencate aziende:

Vetreria di Rionero spa, 102 dipendenti in esubero;

Sicop-Coignet Sud spa, 85 dipendenti in esubero;

Intesa spa, 51 dipendenti in esubero;

Montedison Eslon spa, 81 dipendenti in esubero;

Idrosud spa, 56 dipendenti in esubero;

M.C. spa, 15 dipendenti in esubero;

Laterificio Lucano srl, 35 dipendenti in esubero;

che nessuna delle aziende sopra menzionate figura nell'elenco trasmesso dal Ministero dell'industria al CIPI per la delibera di autorizzazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali criteri siano stati adottati per la formulazione dell'elenco delle imprese su cui dovrà intervenire la GEPI e che hanno portato ad escludere tutte le imprese della Basilicata;

quali urgenti iniziative si intenda assumere per correggere e modificare l'elenco delle aziende, includendo anche quelle della Basilicata dove il tasso di disoccupazione e il numero dei lavoratori in cassa integrazione guadagni hanno raggiunto livelli non più sostenibili.

(4-00848)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

3-00200, dei senatori Baiardi ed altri, sulla sospensione dei lavori della centrale nucleare Trino 2;

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

3-00202, dei senatori Alberici e Callari Galli, sulla situazione dell'Istituto Tecnico Commerciale Marconi di Bologna.

